

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. **ORSOLA DE CRISTOFARO** Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1) PECCHIA MARIO nato il 24/05/1937 a Oriolo Calabro (CS), elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore di fiducia, avv. Luca Troyer del foro di Milano, in Milano via Spartaco n. 27, libero, già dichiarato contumace, assente.

2) LURAGHI BARBARA nata l'11/02/1977 a Bollate, residente in Pogliano Milanese via Cesare Battisti n. 46, elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore di fiducia, avv. Vinicio Nardo del foro di Milano, in Milano corso di Porta Vittoria n. 17, libera, assente.

3) PECCHIA ADRIANO nato il 18/10/1970 a Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Sacca del foro di Milano, in Milano via Borgonuovo n. 15, libero, già dichiarato contumace, assente.

Difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Salice del foro di Piacenza con studio legale in Piacenza via S. Antonino n. 28 e Santina Campo del foro di Palermo con studio legale in Palermo via G. Marconi n. 67

4) PINTUS RENATO nato l'11/11/1947 a San Giovanni Suergiu (CA), residente in Zelo Surrigone (MI) via Carducci n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore di fiducia, avv. Giovanni Brambilla Pisoni del foro di Milano, in Milano via Visconti di Modrone n. 6, libero, presente.

5) CEREDA LORIS nato il 28/02/1962 a Milano, domiciliato in Buccinasco via Salieri n. 10/A, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Santoro del foro di Milano, in Milano via Fontana n. 1, libero, già dichiarato contumace, assente.

6) FINMAN s.p.a. con sede in Milano via Durini n. 14, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Gaetano Marini nato l'8/1/1958 a Pescara, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Romina Cattivelli del foro di Piacenza, in Piacenza via S. Antonio n. 28, assente.

Difesa d'ufficio dall'avv. Antonio Francesco Papadia del foro di Milano con studio legale in Milano via dei Valtorta n. 6

IMPUTATI

Capo 1)

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato – Cereda Loris: nelle seguenti, rispettive qualità:

PECCHIA MARIO –Nato a Oriolo Calabro (CS) il 24/05/37, residente in Buccinasco (MI) via 1 maggio 38 – in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della soc. FINMAN SPA (c.f. 10279330152) con sede in

Sentenza N. 9839/2014
Del 20/10/2014

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18/12/2014

IL CANCELLIERE
dr. **PASTIAN MICALE**

Pastian
Visto

Milano,

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

Milano via Durini 14, società proprietaria dell'area e committente dei lavori di cantierizzazione e di urbanizzazione primaria e secondaria eseguiti in Buccinasco nell'ambito del PII "Buccinasco via Guido Rossa Via Roma" nonché destinataria dell'Ordinanza comunale di ripristino n. 23/09 del 20/09/2010

PECCHIA ADRIANO- nato a Milano il 18.10.70 – residente a Buccinasco, in via 1 maggio 38 – quale consigliere del CdA della società FINMAN, destinatario dell'ordinanza n. 23/09

PINTUS RENATO – nato l'11.11.47 a San Giovanni Suergiu (CA) , residente a Zelo Surrigone (MI), via Carducci 17 – munito di mandato speciale con rappresentanza per la società FINMAN (atto notaio Fantoni del 14.4.2005)

CEREDA Loris in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Buccinasco, del reato di cui agli artt. 110, 81 cp e 256 Comma 3 D. L.vo 152/06 e succ. mod. per avere, in concorso fra loro, ognuno nella rispettiva qualità indicata in epigrafe, realizzato e/o comunque gestito illecitamente e senza autorizzazione una discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attraverso ripetute operazioni di riempimento con innalzamento del piano campagna da 3 a 5 metri, tombamento, compattazione e comunque movimentazione di ingenti quantitativi di rifiuti (stimati in circa 150.000 mc.) costituiti da residui di demolizioni civili e industriali e rifiuti industriali, mescolati con terre da scavo di ignota provenienza, contenenti anche amianto (rif. pericoloso) nonché idrocarburi e piombo superiori ai limiti consentiti per l'uso residenziale/verde pubblico, modificando così in modo permanente l'area sita sul foglio 14 ai mappali 219-228 (derivanti da frazionamenti e corrispondenti ai mappali ex fg. 14 n. 203-213) per una superficie di ca 50.000 mq., sita in Buccinasco, all'interno del PII di via Guido Rossa Via Roma, destinata invero a verde pubblico; in particolare, nell'ambito di tale area, Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato – per la società FINMAN proprietaria dell'area – consentivano al Comune – rappresentato dal Sindaco pro tempore CEREDA Loris – di prenderla in carico tal quale senza alcun intervento di ripristino e di movimentare i rifiuti già interrati tramite un'attività di forestazione della stessa, eseguita dall'ente ERSAF, senza una preventiva rimozione dei rifiuti interrati, che venivano invero nuovamente "rullati" sul posto.

In Buccinasco, fino al 27.9.2010 (data del sequestro)

Capo 2)

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato

Del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 255 Comma 3 D. L.vo 152/06 e succ. mod. perché, in concorso fra loro, ognuno nella rispettiva qualità di cui sopra, non ottemperavano all'Ordinanza del Sindaco del comune di Buccinasco n. 23/09 del 20/09/09 (succ. modificata in data 23-10-09) emessa ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. l.vo 152/06, che imponeva alla società FINMAN Spa la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all'area sita sul foglio 14 ex mappali 203-213-138-195-127 del comune di Buccinasco, all'interno del PII via Guido Rossa Via Roma con riferimento sia alla parte indicata al capo 1) – mapp 203 e 213 oggetto di sequestro, area destinata a verde (cd. area di cessione) – sia quella indicata al capo 3) – mapp. 138 – 195 – 127 – area destinata a verde/piazze/aiuole all'interno dell'area urbanizzata (cd. area del piazzale) del medesimo PII

In Buccinasco, in permanenza fino al 27 Settembre 2010 (data del sequestro)

Capo 3)

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato – Luraghi Barbara (quale legale rappresentante della L.S. strade s.r.l.)

Del reato di cui agli artt. 81 c.p. e art. 256 Comma 1 D. L.vo 152/06 e succ. mod. per avere, ognuno a proprio titolo e nella rispettiva qualità di cui sopra, gestito illecitamente e senza autorizzazione mc. 824 di rifiuti non pericolosi – ma contenenti sostanze contaminate da idrocarburi pesanti in misura superiore ai limiti consentiti per l'uso residenziale / verde pubblico che procedevano a rimuovere dall'area del PII via Guido Rossa Via Roma, foglio 14 ex mappali -138-195-127 (piazza e aiuole all'interno dell'area già edificata) del comune di Buccinasco, in forza dell'ordinanza di cui al capo 2), rifiuti che venivano smaltiti illecitamente dalla società FINMAN in sito non autorizzato attraverso la società L.S. Strade di Luraghi Barbara s.r.l.

In Buccinasco il 16-17- 18 novembre 2009

Capo 4)

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato (in concorso con Ceroni Eugenio Giancarlo per il quale si procede separatamente)

Del reato di cui agli artt. 110 cp e 479 in relazione all'art. 476 e 61 n. 2 C.P. perché, in concorso fra loro, ognuno nella rispettiva qualità di cui sopra e in particolare:

Ceroni Eugenio in qualità di pubblico ufficiale- esercente un servizio di pubblica necessità quale collaudatore tecnico e amministrativo per il comune di Buccinasco per le opere di urbanizzazione del PII via Guido Rossa – via Roma,

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato – per la società FINMAN proprietaria dell'area e soggetto attuatore del PII nonché soggetto tenuto alla liquidazione del professionista incaricato del collaudo (cfr. art. 6 disciplinare d'incarico) attestavano falsamente nel certificato di collaudo provvisorio la regolarità delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie già eseguite, fra le quali rientravano i "movimenti di terra", per metri cubi 64.000, per un valore complessivo di euro 693.350,00, relativi anche alle aree destinate a piazza e a verde pubblico meglio indicate nell'ordinanza di cui al precedente capo 2.

Con l'aggravante di avere commesso il reato per conseguire il profitto del reato di cui al capo 5)

In Buccinasco il 20.1.2009

Capo 5)

Pecchia Mario – Pecchia Adriano – Pintus Renato

Del reato di cui agli artt. 81 comma 2, 56, 110, 640 commi 1 e 2 C.P. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri – consistiti nella presentazione del certificato provvisorio di collaudo di cui al capo 4) e nel tentativo di eseguire il collaudo definitivo dei lavori (previa dimostrazione di avere eseguito correttamente l'ordinanza n. 23/09) – compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'amministrazione comunale di Buccinasco sulla corretta esecuzione di tutti lavori di cui al PII a quel momento eseguiti – ivi compresi dunque quelli eseguiti nella zona destinata a verde/piazze/aiuole all'interno dell'area urbanizzata del medesimo PII (mapp. 138 – 195 – 127) – con conseguente vantaggio patrimoniale per la FINMAN consistito:

- nella somma di euro 693.350,00 , quale corrispettivo per i lavori di movimenti terra scomputati quali oneri di urbanizzazione;
- nella somma di denaro risparmiata per la mancata esecuzione dell'ordinanza n. 23/09,
- nonché nella somma di almeno euro 1.267.683,51 quale valore della garanzia fideiussoria da svincolarsi ad avvenuto collaudo.

Con corrispondente danno per la Pubblica Amministrazione, pari alle somme sopraindicate, nonché alla somma di denaro necessaria per la bonifica dei luoghi, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, consistite nell'intervento della p.g. con il sequestro di parte dell'area interessata dalla cessione

In Buccinasco, fino al 27.9.2010

Capo 6) a carico di FINMAN Srl

Illecito amministrativo di cui agli artt. 5 – comma 1 – lett. a), 24 – comma 1, 26 del D.lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'art. 56, 640 comma 2 n. 1 c.p. [capo di imputazione 5 che precede] a carico di PECCHIA MARIO e PECCHIA ADRIANO per non avere – prima della commissione dei fatti ascritti al Presidente e al consigliere (soggetti entrambi che rivestivano pertanto posizioni apicali) – adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla condotta delittuosa dei predetti – che non hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi – un profitto di rilevante entità; profitto consistito nello scomputo di oneri per un valore pari a €. 693.350,00 e nello svincolo della garanzia fideiussoria per un valore di € 1.267.683,51.

Commesso in Buccinasco – fino al 27.9.2010

PARTE CIVILE: COMUNE BUCCINASCO in persona del commissario straordinario dott.ssa Francesca Iacotini nata l'1/12/1954 a Napoli, difeso e

rappresentato dall'avv. Paola Landriani del foro di Milano con studio legale in Milano via Bergognone n. 27,.

PARTE CIVILE: LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS (c.f. 97045370158) con sede legale in Milano via Vida n. 7, in persona del presidente pro tempore dott. Cosimo Damiano di Simine nato l'8/7/1967 a Giussano, residente in Milano via Moncalvo n. 20/15, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Ilaria Ramoni del foro di Milano, in Milano viale Regina Margherita n. 33,.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Nell'udienza del 19 maggio 2014 il PM ed i difensori delle parti civili rassegnano le richieste conclusive di seguito riportate.

Il PM per gli imputati **PECCHIA Mario, PECCHIA Adriano e PINTUS Renato** considerati i reati contestati unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo d'imputazione n. 4), ritenute concedibili le attenuanti generiche considerate equivalenti alla contestata aggravante chiede la condanna alla pena finale di anni 1 mesi 2 di reclusione ciascuno con confisca dell'area in sequestro ai sensi dell'art. 256 comma 3 TUA fermo restando l'obbligo di bonifica; per l'imputato **CEREDA Loris** riconosciuto il dolo nel reato di gestione di discarica abusiva, non ritenute concedibili le attenuanti generiche chiede la condanna alla pena finale di mesi 6 giorni 15 di arresto ed € 3.000 di ammenda; per l'imputata **LURAGHI Barbara** riconosciuto il dolo, non ritenute concedibili le attenuanti generiche chiede la condanna alla pena finale di € 20.000 di ammenda; per l'imputata **FINMAN s.r.l.** ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui al capo d'imputazione n. 6), ritenuto sussistente il tentativo, chiede la condanna alla pena della sanzione pecuniaria di n. 100 quote, credito che poi andrà ad insinuarsi nel fallimento.

Il difensore della parte civile **Comune Buccinasco** chiede la condanna degli imputati Pecchia Mario, Luraghi Barbara, Pecchia Adriano, Pintus Renato e Cereda Loris al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal proprio assistito da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 539 comma 2 c.p.p. pari ad € 6.521.614,92 ovvero nella maggiore o minor somma nei limiti del danno per cui si ritenga raggiunta la prova. Il difensore della parte civile chiede altresì di liquidare una provvisoria per i danni non patrimoniali richiesti in via equitativa ai sensi degli artt. 2059 e 1226 c.c., quantificati con riferimento ai capi d'imputazione n. 1), 2) e 3) in € 1.500.000, la liquidazione in via equitativa di una provvisoria per i danni non patrimoniali riferibili ai capi d'imputazione n. 5) e n. 6) pari ad € 10.000 e la condanna degli imputati alla refusione delle spese diritti ed onorari di rappresentanza e difesa come da nota spese che deposita unitamente a conclusioni scritte.

Il difensore della parte civile **Legambiente Lombardia Onlus** chiede la condanna degli imputati Pecchia Mario, Luraghi Barbara, Pecchia Adriano, Pintus Renato e Cereda Loris al risarcimento di tutti i danni subiti dalla propria assistita da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 539 c.p.p. pari ad € 50.000 o nella diversa somma che sarà ritenuta equa e alla refusione delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e difesa come da nota spese che deposita unitamente a conclusioni scritte.

Nell'udienza del 29 maggio 2014 l'avvocato Vincenzo Santoro per l'imputato **CEREDA Loris** chiede sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero con la formula che sarà ritenuta più opportuna

Nell'udienza del 10 luglio 2014 i difensori degli imputati Pintus Renato, Pecchia Adriano, Luraghi Barbara, Finman, Pecchia Mario rassegnano le richieste conclusive di seguito riportate

L'avv. David Mariani per l'imputato **PINTUS Renato** per il capo d'imputazione n. 1) chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato, in subordine chiede la derubricazione nel reato meno grave ai sensi dell'art. 256 3° comma 1° parte, per il capo d'imputazione n. 2) chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato, per il capo d'imputazione n. 3) chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero per non aver commesso il fatto; per il capo d'imputazione n. 4) chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato ovvero per non aver commesso il fatto,

per il capo d'imputazione n. 5) chiede sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Luigi Salice per l'imputato **PECCHIA Adriano** preliminarmente ripropone l'eccezione di inammissibilità dei testi di cui all'udienza dell'11 aprile 2013, nel merito per tutti i capi d'imputazione contestati al proprio assistito chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato ovvero per non aver commesso il fatto.

L'avv. Francesco Paolo Di Fresco per l'imputata **LURAGHI Barbara** chiede sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 649 c.p.p.

L'avv. Lorenzo Castiglioni per l'imputata **FINMAN s.p.a.** chiede sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

L'avv. Francesco Diletto per l'imputato **PECCHIA Mario** per il capo d'imputazione n. 1) si associa alle richieste avanzate dall'avv. David Mariani nell'interesse dell'imputato Pintus Renato, per le residue imputazioni chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato ovvero per non aver commesso il fatto.

Nell'udienza del 30 settembre 2014 il PM replica riportandosi alle richieste conclusive avanzate.

Nell'udienza del 20 ottobre 2014 il Giudice da atto alle parti dell'avvenuto deposito in cancelleria di memoria difensiva nell'interesse dell'imputato Pintus Adriano e non essendovi repliche da parte delle difese si ritira in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Origine delle indagini.

Nel maggio 2010, a seguito di diverse segnalazioni aventi ad oggetto una gestione illecita di rifiuti presso l'area del Programma Integrato di Intervento denominato "via Guido Rossa-Via Roma" in Buccinasco e dell'emissione, ai sensi dell'art. 192 D.Lvo 152/06, dell'ordinanza n. 23/09 che prescriveva alla Finman S.p.A. - soggetto attuatore del programma - la bonifica dei luoghi, personale della Polizia Provinciale decideva di recarsi sul posto per verificare lo stato del sito.

Il suddetto PII era stato approvato con delibera del consiglio comunale dell'11/5/2004 ed aveva ad oggetto un terreno molto ampio, di circa 135.000 m², situato al confine con il comune di Assago (cfr. all. A.2 della produzione documentale del pubblico ministero e planimetria contenuta nel faldone relativo ai sopralluoghi e al sequestro preventivo depositato dal P.M. all'udienza del 14.12.2012, aff. 300533).

Secondo la convenzione, stipulata in data 6/7/2004 dal Comune di Buccinasco con la società Finman S.p.A., quest'ultima si era impegnata a presentare un progetto unitario e coordinato per l'attuazione del piano di riqualificazione edilizia già approvato (cfr. all. A.3 della produzione documentale del pubblico ministero).

In sostanza era previsto che:

-la parte settentrionale dovesse ospitare un complesso di edilizia residenziale comprensivo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (una piazza e aree destinate a parcheggi di uso pubblico e viabilità);

-la parte meridionale - di circa 60.000 m² - fosse destinata ad essere ceduta al patrimonio comunale come area verde ed attrezzature, dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal programma integrato di intervento.

Verso la fine del 2008, volendo sottoporre a verifica la qualità dei suoli delle aree di cessione, il Comune di Buccinasco commissionava ad uno studio esterno un'indagine ambientale avente ad oggetto sia le aiuole della piazza insistente sull'area edificata (in quanto uniche parti rimaste non pavimentate) sia quella incolta oggetto di cessione. Con relazione depositata il 28.1.2009, il tecnico, dott. Efrem Ghezzi, rilevava che i terreni esaminati erano entrambi costituiti da materiale di riporto composto da terre da scavo mescolate a inerti da demolizione e dava atto che le analisi sui campioni ivi prelevati avevano evidenziato la presenza di superamenti dei limiti per le sostanze pericolose (in particolare idrocarburi) ammessi per i terreni ad uso di verde-residenziale (cfr. all. D.1 delle produzioni del pubblico ministero).

Trascorreva quindi un periodo di interlocuzione tra Finman, Comune, Arpa e Provincia di Milano, nel corso del quale gli Enti preposti alla tutela dell'ambiente chiarivano che i rifiuti dovevano essere trattati ai sensi della parte IV, titolo I del D.Lvo 152/06 e che, atteso il rilevato rischio di potenziale contaminazione, era opportuna la predisposizione a cura del soggetto interessato di un piano di caratterizzazione relativo alle sole matrici di terreno e di falda.

Nell'aprile 2009 il dott. Piercarlo Cattaneo – incaricato dalla Finman - presentava una proposta di piano di caratterizzazione redatto sulla base dell'indagine preliminare condotta dal dott. Efrem Ghezzi alla quale non veniva dato seguito attesa la preliminare necessità di acquisire informazioni sulle “operazioni di colmamento con materiali derivati da trattamento di rifiuti inerti” (cfr. doc. n. 41 e ss. della produzione della difesa Pintus).

In data 11.8.2009, la Provincia di Milano - non risultando agli atti alcuna autorizzazione circa attività di recupero effettuate in loco - proponeva al Comune di adottare un provvedimento di rimozione dei rifiuti presenti sull'area (cfr. doc. n. 65 della produzione della difesa Pintus).

Il 30/9/2009 il comune emetteva l'ordinanza sindacale n. 23 - poi corretta in data 23/10/2009 - con cui ingiungeva alla Finman S.p.A. la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi (cfr. produzione documentale del pubblico ministero, all. E.3 ed E.4).

La società destinataria dell'ordinanza decideva di intervenire unicamente nelle aiuole situate nel piazzale e soltanto nei punti in cui l'indagine ambientale aveva rilevato la presenza di superamenti dei limiti.

Incaricava quindi la L.S. Strade Srl di Luraghi Barbara (società appaltatrice dei lavori che aveva nel frattempo sostituito la Lavori Stradali Srl - riconducibile alla medesima famiglia - nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione del PII) di provvedere alla bonifica e, all'esito della stessa, produceva al comune di Buccinasco documentazione asseritamente comprovante l'ottemperanza al provvedimento sindacale.

Dalla stessa emergeva in realtà che, anziché conferire come rifiuto il materiale rimosso dalle aiuole presso un sito di destino idoneo, la L. S. Strade lo aveva trattato come se fosse “terre e rocce da scavo” trasferendolo, tra il 16 ed il 18 novembre 2009, con DDT presso un altro cantiere nella propria disponibilità situato in via Cesare Battisti a Pogliano Milanese (cfr. all. F.2 della produzione documentale del pubblico ministero).

La ditta aveva, inoltre, riempito nuovamente le suddette aiuole con terreno accompagnato da referti analitici del 18.9.2009 da cui emergevano superamenti dei limiti ancora maggiori rispetto a quelli rilevati nel materiale che era stato portato via (cfr. all. F.3 della produzione documentale del pubblico ministero). Peraltro, il terreno utilizzato per il riempimento risultava anch'esso proveniente dal medesimo cantiere di via Cesare Battisti in Pogliano Milanese e destinato ad essere ricollocato nella

piazza di via Guido Rossa soltanto in un secondo momento rispetto all'indicazione fornita originariamente che riguardava soltanto alcuni cantieri di Parabiago e Cusago (cfr. all. 2 e 3 all'annotazione del 7/3/2011, aventi ad oggetto la comunicazione e la relativa integrazione della L.S. Strade al Comune di Pogliano Milanese in data 20/10/2009 e 2/11/2009, facenti parte della produzione del pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 200152 ss. e 200156 e ss).

In ogni caso la citata ditta non provvedeva – neppure su richiesta della P.G. - ad esibire i documenti di trasporto e i test di cessione di cui al D.M. 52/98 relativi alla movimentazione della terra riportata nelle aiuole della piazza a seguito della rimozione di quella contaminata.

Successivamente, nel marzo 2010, la L.S. Strade consegnava alla Finman - che la produceva al Comune - nuova documentazione recante valori nella norma, asserendo che con riguardo ai referti precedenti si era verificato un errore.

Tuttavia, i certificati di analisi prodotti in un secondo momento, anche solo da un punto di vista temporale, non potevano essere ricondotti al materiale portato in loco nel novembre 2009 essendo relativi a campionamenti eseguiti il 4 marzo 2010 e quindi in epoca molto successiva alla riempimento delle aiuole (cfr. all. F.3 della produzione documentale del pubblico ministero, aff. da 200821 a 200830).

In occasione dei sopralluoghi del 27/5/2010 e 13/7/2010 di cui si è parlato in premessa, il personale della Polizia provinciale intervenuto sul posto constatava che:

-con riguardo alla parte nord, erano stati realizzati gli edifici, il piazzale e i parcheggi; le aiuole situate all'interno della piazza apparivano riempite soltanto con terra da scavo e non con terreno di coltura destinato alla piantumazione;

-con riferimento all'area di cessione non edificata e posta a sud, l'aspetto della medesima era pressoché "lunare".

Come riferito dalla teste operante, Martinonia Angela, dinnanzi a loro si presentava una spianata di materiale inerte: *"si notava subito che la superficie era costituita da materiali di riporto, terre da scavo, mescolate a ingenti quantitativi di materiale da demolizione, sporgevano dalla superficie del terreno blocchi di cemento, mattoni, tondini di ferro, ... pezzi di plastica, ogni genere di rifiuto tipico dell'attività di demolizione. Era anche evidente che questo materiale riportato aveva determinato un rialzamento del piano di campagna dai tre ai cinque metri, come era possibile visionare, sporgendosi nella parte dove l'area confina con la roggia Refredda"* (cfr. deposizione del 6/6/2013, pag. 9).

Nonostante ciò, in una parte dell'area era già presente un intervento di piantumazione con la messa a dimora di piantine forestali che stentavano a crescere a causa della matrice del terreno evidentemente non idonea allo sviluppo di essenze arboree.

I rilievi fotografici effettuati in occasione degli accessi della Polizia provinciale offrono piena conferma alle parole della teste e danno pienamente conto della situazione dei luoghi: le fotografie dalla n. 5 alla n. 25 scattate il 27.5.2010 raffigurano infatti l'area posta sud - non edificata, libera da infrastrutture e destinata a verde pubblico - caratterizzata da una superficie compattata di terre da scavo mescolate a rifiuti vari da demolizione (tra cui blocchi di cemento, mattoni, tondini in ferro, sassi, tubi e residui di plastica, cellophane, lastre di metallo semi interrate, ecc.) e da un consistente innalzamento del piano campagna desumibile dall'evidente spessore del materiale riportato (cfr. rilievi fotografici contenuti nel faldone depositato dal pubblico ministero in data 14.12.2012 e relativo ai sopralluoghi e al sequestro preventivo del 27.9.2010, aff. 300575 - 300604).

In occasione dei sopralluoghi del 16 e del 24 settembre 2010 la situazione dei luoghi appariva parzialmente modificata.

Il 16.9.2010 sul posto vi erano alcuni dipendenti della ditta Carpineto Costruzioni - ditta incaricata dalla Finman S.p.A. - intenti a riportare in quota i chiusini della fognatura che risultavano interrati fino a circa 5 metri di profondità e a sistemare le sponde lungo la roggia Refredda. Durante le operazioni di scavo, in corso da pochi giorni, gli operai avevano rinvenuto numerosi rifiuti da demolizione misti a terra da scavo (grossi blocchi di cemento, tondini in ferro, tubi di plastica, mattoni, scorie di forno) che avevano provveduto a rimuovere con il relativo formulario dei rifiuti (cfr. rilievi fotografici contenuti nel faldone depositato dal pubblico ministero in data 14.12.2012 e relativo ai sopralluoghi e al verbale di sequestro, aff. 300548 - 300552).

A questo proposito il teste Carpineto Angelo - direttore tecnico della ditta Carpineto Costruzioni - ha spiegato che, nel settembre 2010, Pintus Renato lo aveva incaricato per conto della Finman di rimuovere il materiale di risulta presente sull'area a verde e di riportare in quota i pozzetti di ispezione della fognatura.

I lavori, proseguiti per una settimana circa, erano consistiti:

-nel rastrellare l'area destinata a verde, raccogliere gli inerti presenti in superficie e portarli in discarica accompagnati dai prescritti formulari dei rifiuti per consentire l'accesso alle macchine tagliaerba senza danni alle lame (cfr. FIR per circa 50.000 kg di materiale, recanti il codice CER 170904, corrispondente a rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, depositati dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300567 - 300569);

-nel sollevare i chiusini della fognatura che si trovavano interrati ad una profondità ricompresa tra i 70-80 centimetri fino al 3 metri al di sopra dei quali vi era uno strato di terreno riportato composto da terra mescolata a sassi, blocchi di cemento e mattoni.

In data 24.9.2010 la Polizia provinciale eseguiva un ulteriore sopralluogo sull'area di cui al PII di via Guido Rossa per monitorare lo stato dei luoghi e verificare l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni

dell'ordinanza n. 23/2009 emessa dal Comune di Buccinasco il 30.9.2009 e rettificata il 23.10.2009.

Il tutto avveniva alla presenza dell'arch. Gregoria Stano, responsabile dell'ufficio tecnico del comune e dei tecnici dell'Arpa dott. Tosatti e dott.ssa Canclini.

Il controllo iniziava nel piazzale situato nella parte edificata a nord dell'area, ove era stata rilevata la presenza di materiale di riporto (analogo a quello presente nella parte non edificata) e di valori di contaminazione da sostanze inquinanti a seguito dei campionamenti eseguiti su iniziativa del Comune in corrispondenza delle aiuole (uniche zone non pavimentate della zona edificata).

Al momento non vi erano lavori in corso, il sito era in uso ai residenti e le aiuole ivi insistenti erano già state piantumate.

Nella parte a sud (cosiddetta area di cessione) risultavano terminati i lavori di rialzo della quota dei pozzetti della fognatura, di sistemazione delle sponde della roggia limitrofa e di livellamento del terreno eseguiti nella parte non interessata da lavori di forestazione.

La superficie non piantumata appariva rastrellata, spianata e ricoperta da terra da scavo mescolata a rifiuti da demolizione industriale e rifiuti industriali.

Gli operanti constatavano la presenza di mattoni refrattari, scorie ferrose vetrificate, residui di demolizione di edifici industriali, pezzi di tubi in plastica e in gress, residui secchi di coloranti industriali, ecc.

Anche la superficie piantumata era all'evidenza costituita da materiale riportato composto da terra da scavo mista a rifiuti da demolizione civile ed industriale (cfr. documentazione depositata dal pubblico ministero il 14.12.2012 e relativa ai sopralluoghi e al sequestro preventivo, aff. 300553 – 300563) e pertanto le piantine ivi collocate insistevano su una matrice di rifiuti.

La complessiva situazione dei luoghi deponiva quindi per la mancata esecuzione della rimozione dei rifiuti e quindi per l'inottemperanza al provvedimento sindacale n. 23/2009 come successivamente rettificata.

In data 27.9.2010 personale della Polizia provinciale eseguiva il sequestro preventivo d'urgenza dell'area di cessione del PII di via Guido Rossa più volte citata, individuata al catasto terreni al fg. 14, mapp. 219, 228 (corrispondenti agli originari mappali 203-213), di proprietà della società Finman S.p.A.

Ciò in quanto gli esiti degli accertamenti sino a quel momento svolti inducevano a ritenere la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dell'area potesse aggravare e protrarre le conseguenze dannose del reato di gestione illecita di rifiuti speciali che aveva dato origine alla discarica abusiva di rifiuti speciali rilevata sul posto e dei reati di inottemperanza all'ordinanza n. 23/09 che ingiungeva alla Finman S.p.A la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare gli operanti giustificavano l'assunzione dell'atto di iniziativa evidenziando che:



-l'indagine ambientale preliminare del 24.11.2008, commissionata dal comune di Buccinasco ad un tecnico specializzato, aveva rilevato che in loco era stato stoccato materiale da riporto (terre da scavo e materiale inerte da demolizione) con spessori variabili da 1 a 3 metri con superamenti dei limiti previsti per terreni destinati ad uso residenziale/verde e che era necessaria la messa in sicurezza e la bonifica dell'area in quanto non conforme all'uso al quale era destinata;

-nel corso dei sopralluoghi del 16 e del 24 settembre 2009 i tecnici dell'Arpa avevano evidenziato un potenziale pericolo di inquinamento delle matrici ambientali (terreno e acque superficiali e sotterranee) per la presenza degli indicati rifiuti speciali di origine industriale;

-la proprietà non solo non aveva provveduto ad ottemperare all'ordinanza n. 23/09 e successiva rettifica emessa nei suoi confronti, ma aveva addirittura ulteriormente compattato e livellato i rifiuti in sede di esecuzione della sistemazione delle sponde della Roggia Refredda e di innalzamento dei pozzetti di ispezione della fognatura;

-il comune, avvalendosi di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), aveva già provveduto ad eseguire sull'area interventi di forestazione urbana in attesa della cessione.

Vale la pena riportare la descrizione della porzione di terreno sottoposta a sequestro operata dalla P.G. nell'occasione: *“Area originariamente agricola, oggetto di riporto e tombamento di rifiuti, in gran parte derivanti da demolizioni civili e industriali, mescolate illecitamente a terre da scavo, nell'ambito dei lavori di cantiere per la realizzazione del complesso edilizio del PII “via Guido Rossa-via Roma”, a partire dal 2005 con progressivo innalzamento del piano campagna da 1 a 5 metri. L'area, limitrofa al nuovo complesso residenziale, è rimasta incolta al termine dei lavori di edificazione e destinata a verde pubblico, in quanto area di cessione del PII. Attualmente si presenta in parte, per circa 20.000 mq, oggetto di intervento di forestazione urbana realizzato da ERSAF nel mese di aprile 2010 nell'ambito di un progetto pubblico (utilizzo di ca 5.000 piantine messe a dimora direttamente sui rifiuti). Nella restante parte sono in corso e in fase di conclusione, gli ultimi lavori di urbanizzazione (innalzamento quote dei chiusini del condotto fognario, sistemazione sponde della roggia Refredda e livellamento della superficie). I lavori hanno portato alla luce rifiuti costituiti da grossi plinti di cemento e rifiuti da demolizione, nonché confermato che trattasi di riempimento effettuato con materiale riportato di ignota provenienza e composizione. Nello specifico la superficie non piantumata e oggetto delle recenti lavorazioni si presenta coperta da terre da scavo utilizzate come matrice per mescolarvi e occultare rifiuti da demolizione industriale (si evidenzia la presenza di mattoni refrattari - pezzi di tubi in gress - scorie vetrificate di forno - residui secchi di coloranti industriali) potenzialmente pericolosi per il contenuto in metalli”.*

Sviluppo delle indagini

In data 2/10/2010 il Gip convalidava il sequestro preventivo dell'area di cessione non edificata, eseguito di iniziativa dalla Polizia provinciale disponendo altresì l'annotazione del vincolo reale a cura del conservatore dei registri immobiliari (cfr. doc. prodotto dal pubblico ministero aff. 200006 e 200007).

Immediatamente la Procura disponeva l'esecuzione di indagini tecniche mirate alla verifica qualitativa del materiale abbancato presso il sito in questione.

Il 21/10/2010 l'ARPA a ciò delegata effettuava un'attività di scavo esplorativo e una serie di campionamenti - dopo avere preventivamente dato avviso alla Finman e al difensore - alla presenza del consulente tecnico della difesa, dott. Claudio Ferri (cfr. documentazione prodotta dal pubblico ministero in data 14.12.2012 denominata "allegati all'annotazione dei vigili del 13.12.2010", aff. 300185 e ss.).

A tale fine i tecnici suddividevano l'area in 10 sub zone tra loro omogenee per dimensioni e tipo di materiale visibile in superficie; effettuavano una serie di trincee esplorative (che rispetto ai carotaggi consentono l'esposizione di una maggiore superficie e il prelievo di campioni più rappresentativi); eseguivano una classificazione dei rifiuti dal punto di vista merceologico e una serie di campionamenti (cfr. verbale di intervento del 21/10/2010, prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300196 e ss. e deposizione del teste dell'ARPA Tosatti Fabrizio).

La descrizione delle singole aree di scavo confermava quanto già evidenziato dall'indagine ambientale del dott. Ghezzi e dai sopralluoghi eseguiti in precedenza dalla polizia provinciale: si trattava di terra mescolata a laterizi, blocchi di cemento, plastiche, ceramiche, parti di tubazione in gress, rottami ferrosi, lacci di plastica da imballo, blocchi di asfalto, gesso, stracci, porzioni di recinzione, piastrelle, mattoni, macerie edili, scorie carboniose, metalliche e vetrose, materiale derivante da fusione in forni.

Venivano inoltre rinvenuti due frammenti attribuibili presumibilmente a manufatti in cemento-amianto, del fango di colore verde chiaro e del materiale nerastro e oleoso con evidenze organolettiche probabilmente attribuibili alla presenza di idrocarburi/oli.

Veniva infine ritrovata una porzione di carota da sondaggio, indice della presenza di materiali derivanti da altri siti sottoposti ad indagine/bonifica, così come testimoniato anche dalla tipologia di rifiuti ivi presenti.

In sostanza, da un punto di vista merceologico il terreno depositato sull'area era classificabile a tutti gli effetti come rifiuto, costituito da terre e rocce da scavo mescolate ad una quantità - più o meno variabile - di materiali antropici non naturali prevalentemente decadenti dalla demolizione e dalla pulizia di edifici industriali e non.

Lo stesso non era conforme alle caratteristiche prescritte dalla normativa vigente né per natura, né per pezzatura del rifiuto frammisto alla matrice di terreno.

I campionamenti venivano operati sulla frazione più fine del materiale oggetto di scavo (verifica sul tal quale) e le successive analisi venivano eseguite al fine di accertare se tale materiale, già qualificato come rifiuto, potesse rimanere in loco senza rischi per l'ambiente.

Il teste Tosatti ha chiarito che si trattava di un'indagine preliminare eseguita d'urgenza attraverso campionamenti limitati e non di un vero e proprio piano di caratterizzazione.

Gli eluati offrivano complessivamente un esito favorevole nel senso che non risultavano cessioni di contaminanti.

In alcuni campioni venivano rilevate concentrazioni di idrocarburi e di metalli eccedenti i limiti tabellari per le aree a verde residenziale, ma ciò in misura non pericolosa, e, in un caso, eccedenti anche i limiti relativi siti a destinazione commerciale/industriale. In due campioni veniva accertata la presenza di frammenti di amianto (cfr. referti analitici contenuti nell'all. 6.A depositato dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300415 e ss.).

La P.G. effettuava rilievi fotografici e riprese video delle operazioni di scavo e campionamento eseguite il 21.10.2010 (cfr. fotografie e CD contenuti nella produzione del P.M. sopra citata).

Durante le suddette operazioni veniva rinvenuto un chiusino di un pozzetto di ispezione del collettore fognario alla profondità di 3 metri circa, che Finman provvedeva successivamente riportare in quota.

La messa in sicurezza del chiusino avveniva in data 30.11.2010. Anche in questa occasione lo scavo evidenziava la presenza di terreno di riporto di ignota provenienza misto a rifiuti speciali di varie tipologie interrati per tutto lo spessore del riporto dell'altezza di circa 3 m. Accanto al chiusino era ben visibile la composizione del terreno costituito da rifiuti speciali (pezzi di plastica, laterizi, sacchetti) mescolati a terra di riporto (cfr. all. 5.B della documentazione depositata dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300245 e ss.).

Per completezza di esposizione va evidenziato che in data 21.10.2010 i tecnici dell'ARPA rilevavano l'avvenuta modificazione dello stato dei luoghi rispetto al 24.9.2010 e 27.9.2010 dal momento che in quelle date era stata rilevata e fotografata la presenza in superficie di numerosi rifiuti identificabili come mattoni refrattari con residui di scorie vetrificate, mentre al momento dello svolgimento delle operazioni di scavo e campionamento tali rifiuti non erano più presenti e solo un'approfondita ricerca sul sito permetteva di rilevarne alcuni sotterrati (che venivano quindi fatti oggetto di campionamento a fine di analisi).

Appare molto significativo il fatto che, senza manomettere i sigilli sull'area sequestro, qualcuno si sia preoccupato di asportare/interrare tali rifiuti in maniera accurata e selettiva - proprio in concomitanza

con i campionamenti - all'evidente scopo di offrire una rappresentazione dei luoghi come meno ingombri di rifiuti industriali.

I tecnici dell'Arpa concludevano che:

- nell'area sottoposta a sequestro erano stati scaricati materiali per spessori variabili di 50 cm. a 3 m.;
- l'epoca di deposizione doveva collocarsi durante la costruzione degli edifici residenziali poiché dai rilievi fotografici aerei estratti da Google Maps nel periodo tra il 2004 e il 2006 la zona in questione si presentava a verde e non vi era ancora il materiale abbancato e spianato;
- la pezzatura dei laterizi e degli altri rifiuti presenti nella matrice principale rendeva il materiale presente non idonea all'uso per i riempimenti ripristini ambientali secondo le disposizioni degli allegati tecnici al D.M. 52/98 che rimanda alla circolare del Ministero dell'ambiente n. 52/05 in cui si prevede che i materiali per recuperi ambientali, riempimenti e colmate passino al setaccio da 63 mm (caratteristica non presente nel caso di specie).

Reato di cui al capo 1) dell'imputazione: realizzazione e gestione di una discarica

Alla luce di quanto sopra descritto non vi è dubbio che sull'area di cessione del PII destinata a verde ed attrezzature indicata in imputazione sia stata realizzata una discarica abusiva.

Convergono in tal senso una serie di elementi di prova costituiti dalle concordi descrizioni dello stato dei luoghi offerte da testi qualificati, quali gli operanti della Polizia provinciale e i tecnici dell'ARPA, nonché dalle deposizioni dell'autore dell'indagine ambientale eseguita su incarico del comune, dott. Efrem Ghezzi, dei dipendenti dell'ERSAF e dai rilievi fotografici eseguiti prima e dopo il sequestro del 27.9.2010.

Neppure il consulente tecnico di parte, dott. Claudio Ferri (nominato dalla difesa di Pecchia Mario e presente ai prelievi e alle indagini tecniche eseguite dalla Polizia provinciale e dall'ARPA nell'ottobre 2010), ha potuto contestare la correttezza della qualificazione in termini di rifiuto del materiale di riporto presente sull'area, tanto è vero che in udienza ha espressamente dichiarato che dall'esame visivo emergeva chiaramente che si trattava di rifiuti non pericolosi (cfr. verbale di trascrizione dell'udienza del 15.5.2014)

Come è emerso in occasione dei sopralluoghi e delle verifiche sopra menzionate, sul posto era infatti depositato uno strato di terreno di riporto, di altezza variabile da 1 a 3 metri ed oltre, composto da una matrice di terre e rocce da scavo mescolata a rifiuti da demolizione di origine civile ed industriale.

Tale materiale risultava di ignota provenienza (non essendo quest'ultima tracciabile e documentata), non conforme per natura e pezzatura dei rifiuti in esso contenuti alle caratteristiche merceologiche prescritte dalla normativa vigente per i riempimenti - peraltro non previsti sull'area in esame -

contenenti idrocarburi e metalli pesanti eccedenti i limiti tabellari previsti per terreni destinati ad uso residenziale/verde pubblico.

Come precisato dal teste Tosatti Fabrizio si trattava di rifiuti non pericolosi in quanto i contaminanti risultanti dalle analisi – pur presenti - non erano in quantità tale da trasformare il suddetto materiale in rifiuto pericoloso (cfr. deposizione teste Tosatti, verbale di trascrizione dell'udienza del 24.10.2013).

Contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, non può tuttavia ritenersi che la presenza di due frammenti di amianto valga a qualificare il cumulo in questione, considerato nel suo complesso, come composto da rifiuti pericolosi oltre che non pericolosi.

E' appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza costante, i residui da demolizioni rientrano nella nozione di rifiuto regolata ai sensi della parte IV del D.Lvo 152/06, sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro accumulo si configura come discarica (cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 20499 del 14.4.2005 e Cass. sez. 3 sent. n. 17823 del 17.1.2012).

Peraltro, tale tipologia di materiale presenta caratteristiche di disomogeneità tali da necessitare prima dell'eventuale riutilizzo in altri siti di preventive operazioni di recupero (trattamenti di vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, frantumazione, esecuzione test di cessione, ecc.), ossia di interventi che nel caso di specie non sono all'evidenza mai stati eseguiti.

Né il terreno riportato rinvenuto sull'area di cessione può essere assimilato alle "terre e rocce da scavo" - tematica oggetto nell'ultimo decennio di numerosi interventi normativi - non ricompresi nella definizione di rifiuto, ma piuttosto in quella dei "sottoprodotti" riutilizzabili, seppure nel rispetto di determinate condizioni.

In accordo con la Suprema Corte: "gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n. 152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00)" (Cass. sez. 3 sent. n. 1310 del 2.7.2010).

Ed ancora: "Le terre e rocce da scavo debbono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall'uomo" (Cass. pen. Sez. 3, sent. n. 5470 del 4.2.2014).

Infine: "I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero ..." (Cass. sez. 3 sent. n. 14952 del 1.4.2014).

Nel caso di specie è evidente che non si trattava di semplice terreno escavato, bensì di materiale composito costituito da terra e da una notevole quantità di residui provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici civili o industriali in assenza di qualsiasi operazione di recupero.

In sostanza, come più volte ribadito dalla Provincia e dall'ARPA nelle comunicazioni scambiate con il comune di Buccinasco e con la Finman, *“i materiali riportati sul sito, indipendentemente dalla conformità o meno ai limiti tabellari, non sono terreni contaminati ma rifiuti, in quanto derivanti da un'attività di gestione rifiuti non autorizzata”* (cfr. all. E.2 della produzione documentale del pubblico ministero, aff. 200745).

Né può ragionevolmente sostenersi che si trattasse di inerti regolarmente presenti sul posto a seguito di una campagna di frantumazione autorizzata.

In proposito è chiarissima la nota dell'ARPA del 6.5.2010: *“gran parte dell'area di cantiere è stata interessata in passato da un'operazione di riempimento con materiali derivanti da trattamento di rifiuti inerti al fine di rialzare il piano campagna di un paio di metri (come peraltro precisato nel documento del 9.4.09 stilato da Finman). Tale attività, a detta degli interessati, è stata svolta secondo quanto previsto dalla normativa, con impianti autorizzati. Da una ricerca effettuata da questa Agenzia risulta che la ditta Lavori Stradali srl ha comunicato ai sensi dell'art. 208 co. 15 del D.lvo 152/06 di voler avviare una campagna di recupero rifiuti inerti con impianto mobile autorizzato da Disposizione Dirigenziale n. 228/2004 del 10.9.2004. A seguito di tale richiesta, ARPA (nota del 10.4.08 nota prot. n. 53605), A.S.L. (nota del 1.4.08 prot. n. 32968), Provincia di Milano (nota del 13.3.08 prot. n. 66382) hanno espresso parere con diverse indicazioni. In data 5.5.08 (prot./cv/152/08) la società Lavori Stradali ha inviato agli Enti una nota in merito alla campagna di attività di recupero di materiale inerte con impianto mobile presso l'area in oggetto in cui si richiedeva l'archiviazione del procedimento in quanto la campagna non si sarebbe effettuata. Pertanto a seguito di quanto sopra si ribadisce che il materiale depositato sul sito deve essere formalmente classificato come rifiuto e che pertanto allo stesso sono applicate le procedure riguardanti la gestione dei rifiuti abbandonati sul e nei suoli, disciplinate dall'art. 192 del D.Lvo 152/06”* (cfr. produzione documentale del P.M. all. E.2, aff. 200747).

Tra l'altro l'argomento difensivo potrebbe eventualmente valere per il materiale rinvenuto nelle aiuole della piazza, ma non certo per quello presente sull'area di cessione posta a sud che era e doveva rimanere “a verde”.

In ogni caso le indagini hanno dimostrato che anche il terreno depositato nelle aiuole - la cui parte superficiale doveva addirittura essere costituita da terreno da coltivo e non certo da frantumato - era a tutti gli effetti qualificabile come rifiuto in ragione della granulometria, della natura e della presenza

di sostanze potenzialmente contaminanti, oltre che dell'assoluta mancanza di qualsiasi documentazione che ne attestasse la qualità e la provenienza.

Si osserva da ultimo che appare del tutto contraddittorio sostenere, da un lato, che nell'area non è entrato più alcun materiale dopo le opere di cantierizzazione che comprendevano, a dire della difesa, anche i movimenti terra necessari per rialzare il piano campagna della piazza, dall'altro prospettare che il materiale in questione derivi da una lecita ed autorizzata campagna di frantumazione eseguita dalla L.S. Strade per i riempimenti.

La Finman con nota dell'11.12.2009 inviata - tra gli altri - al sindaco, all'ARPA, alla Provincia, affermava che:

- "il "materiale depositato" nell'area di intervento è stato autorizzato con l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione; poi, in seguito al verbale di accertata violazione prot. n. 333 del 20.4.2005, redatto dal Corpo forestale dello Stato, i materiali ritenuti inadatti sono stati allontanati e di ciò si è data immediata comunicazione al Comune di Buccinasco che ha informato della conclusione delle attività di frantumazione/riempimento e dell'allontanamento dei materiali contestati, sia alla Provincia che all'ARPA;

-dall'estate 2005 non sono più entrati in cantiere materiali da frantumarsi da destinarsi al riempimento; si evidenzia che nella primavera del 2008 all'impresa Lavori Stradali srl è stata negata l'autorizzazione a riprendere lavori di frantumazione destinati ad altro sito, per cui la stessa si è vista costretta a chiedere in data 5.5.2008 l'archiviazione della richiesta che la stessa aveva già presentato agli Enti competenti".

Quanto rappresentato da Finman non corrisponde peraltro al vero posto che:

-in data 13.6.2006 il direttore dei lavori, Borsatti Daniele, scriveva alla Reigan snc di cui Pintus Renato era legale rappresentante - mandataria speciale della Finman e degli altri operatori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - lamentandosi del fatto che i lavori non potevano essere iniziati perché l'area di piazza era utilizzata da tutti gli operatori come zona di cantiere per lo stoccaggio di materiali di risulta e per il passaggio di vari automezzi;

-il 14.2.2007 il Comune emetteva un'ordinanza avente come destinatario Pecchia Giuseppe - in qualità di legale rappresentante della Finman S.p.A. ingiungendogli di sgomberare il materiale edile presente sul cantiere nella zona di via Lomellina al confine con il comune di Assago (cfr. all. 15 della documentazione prodotta dalla difesa Pintus);

-nell'agosto 2007 tecnici della Provincia di Milano accertavano che la Lavori Stradali Srl aveva iniziato una campagna di trattamento inerti non autorizzata presso il cantiere di via Guido Rossa portando sul posto un frantumatore e rifiuti da demolizione provenienti dal cantiere sito a Milano via Pestalozzi 22 ove dovevano essere eseguite le operazioni di frantumazione così come comunicato

(cfr. all. C.1. e C.2 della produzione documentale del pubblico ministero, comprensivi di allegati fotografici che raffigurano consistenti cumuli di rifiuti da demolizioni insistenti sull'area di via Guido Rossa);

-in data 19/11/2007 la Provincia emetteva nei confronti della Lavori Stradali srl una diffida al rispetto della normativa in materia di rifiuti ed in particolare: a presentare i test analitici effettuati prima dell'inizio del trattamento al fine di escludere la presenza di rifiuti potenzialmente pericolosi e i test chimico-fisici effettuati sul prodotto ottenuto per la corrispondenza dello stesso agli standard previsti dalla normativa vigente, i formulari di identificazione rifiuto relativi al trasporto dei rifiuti sovvalli (carta, legno, ferro, plastica ecc) rinvenuti durante le operazioni di recupero, il contratto stipulato con la ditta titolare del cantiere in via Pestalozzi 22 Milano; l'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in quanto titolare dell'autorizzazione dell'impianto mobile, eventuali permessi/autorizzazioni al deposito e al trattamento presso il cantiere di via Guido Rossa di rifiuti inerti provenienti da un luogo diverso rispetto a quello di produzione (cfr. all. C.3 della produzione documentale del pubblico ministero); nonché non utilizzare l'impianto mobile presso il cantiere di via Guido rossa prima di aver provveduto alla comunicazione della campagna di attività nei termini di legge; a non effettuare una campagna di attività sul territorio della provincia di Milano senza provvedere alla preventiva comunicazione; a rimuovere rifiuti presenti presso il cantiere di via Guido rossa proveniente dall'area di via Pestalozzi se non in possesso di autorizzazione al deposito e al trattamento dei rifiuti in tale sito (cfr. all. C.3 della produzione documentale del pubblico ministero);

-il 4.1.2008, la Lavori Stradali comunicava alla Provincia e all'ARPA di avere immediatamente lavorato e recuperato il materiale da demolizione derivante dal cantiere di via Pestalozzi fin dall'agosto 2007 (cfr. all. C.5 della produzione del pubblico ministero).

Il tenore di quest'ultima nota è peraltro alquanto ambiguo perché non esplicita il luogo di destinazione del frantumato lasciando intendere che possa essere stato utilizzato nello stesso cantiere di via Guido Rossa. Né sono stati mai prodotti documenti attestanti la quantità di materiale prodotto ed in quale luogo sia finito.

Va infine rimarcato che nel corso del già citato "incontro tecnico", svoltosi in Comune alla presenza dell'allora sindaco e di tutti i soggetti interessati al PII in data 24.4.2007 - e quindi in epoca ben successiva alle opere di cantierizzazione conclusesi nel 2005 -, lo stesso direttore dei lavori, Borsatti Daniele, aveva proposto di recuperare il materiale improprio presente sul cantiere mediante frantumazione ed utilizzazione di quello idoneo sotto il piazzale.

Ciò significa che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori degli imputati, i riempimenti per rialzare il piano campagna non erano ancora terminati e che nelle more erano certamente entrate

nell'area delle altre macerie provenienti da demolizioni esterne, oltre ai “ movimenti terra” iniziali previsti nel progetto e contabilizzati nel computo estimativo.

Alla luce di tale ricostruzione è logico presumere che il materiale improprio depositato nel cantiere di via Guido Rossa nel corso del tempo (inerti ed altri rifiuti derivanti dallo smantellamento di edifici industriali e di civile abitazione) sia stato, in parte, collocato sotto il piazzale e, in altra parte, trasferito nell'area di cessione incolta mano mano che i lavori della parte del PII edificata si avviavano alla conclusione.

Poco importa individuare chi abbia materialmente operato il singolo conferimento di rifiuti presso il cantiere del PII di via Guido Rossa dal momento che la contestazione che ci occupa riguarda la realizzazione e la gestione di una discarica nell'area di cessione a verde situata a sud.

Gli avvenimenti sopra riportati consentono comunque di ipotizzare che la gran parte (se non la totalità) delle macerie rinvenute in loco sia stata trasportata in via Guido Rossa dalla stessa Lavori Stradali Srl – appaltatrice dei lavori di urbanizzazione del PII – la quale movimentava così rifiuti da demolizione provenienti da altri cantieri presso i quali aveva in corso lavori edili senza rispettare la normativa vigente in materia che prevedeva costose operazioni di avvio allo smaltimento o al recupero secondo precise modalità e con le necessarie autorizzazioni e comunicazioni.

Non è un caso quindi che:

-nel 2005 la ditta in questione avesse fatto scaricare e depositare nell'area del cantiere di Buccinasco una quantità considerevole di terra mista con rifiuti inerti provenienti da demolizione - per eseguire strade della lunghezza di circa m. 800, materiale qualificabile senz'altro come rifiuto in assenza di preventivi trattamenti;

-nel novembre 2009 abbia rimosso 824 m³ di materiale qualificabile come rifiuto non pericoloso dalla piazza e dalle aiuole del PII di via Guido Rossa, smaltendoli presso un cantiere non autorizzato, di cui quest'ultima aveva la disponibilità, sito in via Cesare Battisti a Pogliano Milanese;

-nel medesimo periodo abbia riportato nella piazza e nelle aiuole sopra indicate 800 m³ di materiale del tutto analogo a quello appena rimosso in ragione della sua qualità di rifiuto (cfr. vicenda che verrà diffusamente trattata con riferimento al capo 3) dell'imputazione).

È evidente che l'appaltatrice dei lavori di urbanizzazione - Lavori Stradali Srl, poi L.S. Strade Srl – operava con molta disinvoltura nei cantieri presso i quali lavorava in contemporanea, trasferendo dall'uno all'altro macerie da demolizione, eseguendo approssimative campagne mobili di trattamento rifiuti non autorizzate, qualificando come terre da scavo e/o da coltivo ciò che in realtà era costituito da terra mescolata a inerti da demolizione con presenza di contaminanti.

Tornando alla situazione rilevata dagli operanti in occasione dei sopralluoghi e del sequestro dell'area intervenuto nel settembre 2010, non vi è quindi dubbio che nell'area di cessione non edificata vi fosse una discarica non autorizzata.

Come si è detto era lì depositato un ingente quantitativo di terra mescolata a materiali derivanti dalla demolizione di edifici civili ed industriali (inerti, laterizi, plastiche, tondini di ferro ed altro) che costituiva un accumulo permanente e definitivo di rifiuti.

A questo proposito vale la pena di evidenziare che nel vigente testo unico in materia di inquinamento non esiste una precisa definizione di discarica, che deve essere comunque intesa come operazione di smaltimento (fase residuale della gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 del D.Lvo 152/06) consistente nel deposito sul o nel suolo di rifiuti (punto D.1 dell'allegato B, richiamato all'art. 6 co. 1 lett. g) medesimo decreto).

Perciò al fine di stabilire quando si è in presenza di una discarica occorre rifarsi ad una serie di caratteristiche e parametri costantemente individuati dalla giurisprudenza di legittimità:

- ripetitività e continuità dei conferimenti rispetto al singolo ed isolato conferimento che costituisce piuttosto un "abbandono" di rifiuti;
- definitività dell'abbandono diverso dal deposito provvisorio del rifiuto che viene periodicamente rimosso dal sito di conferimento;
- quantità non irrilevante di rifiuti conferiti;
- permanenza della destinazione dell'area a ricevere in via definitiva i rifiuti.

Nel caso di specie ricorrono tutti i parametri sopra elencati dal momento che l'accumulo di terreno riportato costituito da terra mescolata a macerie ed altri rifiuti da demolizione si è verificato tra il 2005 e il 2010 senza che sia mai stata eseguita una pulizia dell'area e con periodiche aggiunte di materiale dello stesso tipo.

Dalla visione delle fotografie in atti e dalla descrizione effettuata dagli operanti e dei tecnici dell'ARPA risulta peraltro evidente il degrado derivato ai luoghi.

In casi analoghi la Suprema Corte avuto modo di enunciare che "la destinazione di un'area a centro di raccolta di rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone di mezzi, integra il reato di realizzazione gestione di una discarica abusiva non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro" (Cass. Sez. 3 sent. n. 20499 del 14.4.2005).

Non è assolutamente accoglibile la tesi difensiva secondo la quale il riporto presente sull'area di cessione sarebbe tutto di provenienza interna al cantiere del PII (complessivamente inteso) e costituito, in particolare, dalla somma dei rifiuti da demolizione portati in loco dalla Lavori Stradali srl in occasione delle opere di cantierizzazione (fatto non addebitabile agli odierni imputati e già

giudicato con la sentenza Persegoni prodotta all'allegato B.2 della documentazione del pubblico ministero) - e probabilmente mai rimossi - pari a circa 7.200 m³ e dalla terra derivante dagli scavi eseguiti dai singoli operatori per realizzare le fondamenta degli edifici, dagli sbancamenti effettuati per realizzare strade, piazza e parcheggi e dai terreni di riporto a rinfranco degli edifici, pari a circa 79.000 m³.

E ciò facendo leva sul fatto che:

-i conferimenti di materiali provenienti dall'esterno sull'area si erano formalmente conclusi nel settembre 2005 (epoca in cui, con lo stato di avanzamento lavori n. 3, venivano contabilizzati al 94% i movimenti terra);

-secondo i calcoli - eseguiti sulla base del raffronto dei rilievi planialtimetrici antecedenti e successivi ai lavori dal direttore dei lavori, Borsatti Daniele, e del consulente di parte, dott. Claudio Ferri (le cui conclusioni sono state anche esposte in udienza) - il volume di riporto in questione ammonterebbe a 73.000 m³ circa e non ai 150.000 m³, stimati in imputazione;

-tale quantitativo corrisponderebbe in modo pressoché esatto, tanto da non potere costituire una coincidenza, alla somma delle quantità sopra indicate con una differenza in difetto di 13.000 m³ circa da ricondurre al materiale utilizzato per portare in quota le aiuole della piazza e i giardini all'interno delle proprietà private.

In realtà, come si è visto tali considerazioni si fondano su premesse non corrette.

Come si è già detto, non corrisponde al vero che sull'area non siano entrati materiali ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nel 2005 dal momento che, dopo l'accertamento del Corpo Forestale dello Stato, si sono manifestati più volte problemi di accumuli di rifiuti da demolizione, tanto da indurre il comune ad emettere una seconda ordinanza di ripristino nel 2007 e da disporre un'indagine ambientale nel 2008 dopo un incontro tecnico tenutosi presso il Comune in cui si era discusso del problema e si era deciso di eseguire un collaudo in corso d'opera.

Né è verosimile che il materiale ottenuto dagli scavi delle fondamenta degli edifici - costituito da terra fondamentalmente da coltivo, attesa la precedente destinazione agricola dell'area - sia stato trasferito nell'area di cessione e non riutilizzato in loco per il rinforzo degli edifici o per le parti a giardino o per la piazza centrale e le aiuole.

In proposito, lo stesso arch. Marco Engel - autore del progetto preliminare e definitivo delle opere di urbanizzazione - ha dichiarato che la terra scavata dai singoli cantieri era destinata ad essere riutilizzata per riempire i giardini dei lotti residenziali e che il materiale ottenuto con gli scavi di fondazione era pochissimo rispetto a quanto necessario per raggiungere la quota del piano terra reale dei fabbricati, tanto da rendere necessario riportarne dell'altro (cfr. pag. 78 del verbale di trascrizione dell'udienza del 10.4.2014)

Non può neppure sostenersi che i rifiuti da demolizione rinvenuti sull'area di cessione fossero i residui li abbandonati dai singoli operatori, dal momento che il teste Engel ha dichiarato che se è vero che gli operatori depositavano provvisoriamente i detriti ai margini dell'area in sequestro (e comunque non al suo interno, n.d.r.) fino a che non raggiungevano un cumulo sufficiente a riempire un camion in modo da effettuare un solo viaggio a pieno carico, è anche vero che gli stessi provvedevano sempre alla rimozione di tali materiali e alla pulizia dei luoghi.

Alla luce di tali considerazioni non può in alcun modo ritenersi attendibile né il calcolo eseguito dal direttore dei lavori, Borsatti Daniele e dal CT di parte dott. Claudio Ferri, né la riconducibilità del riporto in esame a terre e rocce da scavo provenienti dall'interno dell'area del PII frammisto a residui derivanti dalle opere di cantierizzazione realizzate dalla Lavori Stradali srl e dagli abbandoni degli operatori.

Va peraltro evidenziato che tali valutazioni sono state formulate dal Borsatti - soggetto certamente interessato a dimostrare che presso il cantiere nel quale egli era assiduamente presente e rivestiva il ruolo di direttore dei lavori, tutto avveniva nel rispetto delle normative vigenti - e dal consulente di parte che si è limitato a richiamare pedissequamente le argomentazioni del primo facendole proprie.

E' del tutto evidente come Borsatti - pur essendosi necessariamente accorto della progressiva stratificazione dei riporti mescolati a rifiuti da demolizione avvenuta in una zona contigua a quella edificata - abbia preso atto senza protestare della linea adottata dalla Finman e dal suo mandatario con rappresentanza di autorizzare o, comunque, di non impedire l'accumulo del suddetto materiale sull'area di cessione.

Ad ulteriore conferma della incongruità della prospettazione difensiva vale la pena di osservare conclusivamente che il riporto in questione è comparso durante la costruzione degli edifici (cfr. rilievi fotoplanimetrici estratti da Google da cui si nota che al luglio 2007 l'area era ancora a verde, prodotti dal P.M. unitamente ai verbali di sopralluogo e al sequestro preventivo in data 14.12.2013, aff. 300541 e 3005422) ed è risultato costituito da terre e rocce da scavo mescolate a rifiuti da demolizione civile ed industriale fino ad oltre tre metri di profondità, con presenza di sostanze contaminanti.

Non è quindi possibile che esso provenisse dallo scavo di un terreno agricolo e da qualche residuo derivanti dalla realizzazione di edifici di civile abitazione, trattandosi del frutto di più riporti di rifiuti da demolizione civile ed industriale - e non da edificazione - vista la presenza di laterizi ed altri rifiuti in tutto il suo spessore.

Anche il consulente tecnico di parte, Ferri Claudio, più volte incalzato in proposito, ha dovuto, ad un certo punto, ammettere che i detriti poi livellati sull'area di cessione non potevano provenire dagli scavi delle fondamenta degli edifici, posto che prima in quel luogo vi era un "campo", per poi



cambiare repentinamente idea e sostenere che “tutto è possibile” e poi che “se non lo era all’inizio, o c’è un’altra operazione che noi non conosciamo ancora, antecedente, sennò chi è entrato in un’area vogliamo chiamarla verde, agricola?” (cfr. pag. 28, 29 e 30 del verbale di trascrizione dell’udienza del 15.5.2014).

In questo moto il dott. Ferri non ha dato adeguato conto della presenza sul posto dei quantomeno 73.000 m³ di terra mescolata a rifiuti ed ha dimostrato di essere assai poco convinto delle proprie conclusioni oltre che poco convincente.

Quanto alle singole responsabilità, deve concordarsi con la prospettazione accusatoria.

Gli imputati, ognuno nelle rispettive qualità, hanno tutti contribuito alla realizzazione e alla gestione della discarica presente sull’area non edificata del PII di via Guido Rossa.

Pecchia Mario e Pecchia Adriano debbono risponderne come amministratori della FINMAN S.p.A., società proprietaria dell’area e soggetto attuatore della convenzione stipulata con il Comune (cfr. visure per immobile estratte presso l’Agenzia del Territorio del Comune di Buccinasco e convenzione, prodotte dal pubblico ministero, aff. 200008 e 200009 e doc. A.3 aff. 200415).

Dalla visura camerale storica emerge infatti che gli stessi, unitamente a Pecchia Giuseppe (figlio di Pecchia Mario e fratello di Pecchia Adriano) erano proprietari unici della Finman e soci amministratori della società: Pecchia Mario era il presidente del consiglio di amministrazione e i figli erano i consiglieri.

Tutti disponevano fin dal 2005 di poteri gestori dal momento che anche i consiglieri esercitavano “*con firma disgiunta tutti i poteri di ordinaria amministrazione in genere*” ed inoltre, tra gli altri, il potere di concludere ed eseguire contratti di ogni tipo relativi alla vendita, all’acquisto, alla permuta di beni mobili e soggetti ad immatricolazione, di locazione anche finanziaria, di appalto, di spedizione, di mandato, di assicurazione, ecc.; il potere di operare nei conti correnti bancari anche allo scoperto nell’ambito di tutti gli affidamenti ottenuti, di disporre e prelevare da detti conti anche mediante assegni a favore della società; il potere di rappresentanza presso ogni autorità (cfr. visura camerale prodotta dal pubblico ministero all’udienza del 6/6/2013).

Pintus Renato deve rispondere del reato in contestazione in qualità di legale rappresentante della Reigan snc, società nominata e costituita dalla Finman S.p.A. e dagli altri operatori del PII mandataria speciale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla Convenzione fino al verbale di collaudo definitivo delle stesse.

Il suddetto mandato speciale, conferitogli in data 5/4/2005 prevedeva infatti che egli rappresentasse le società mandanti nei confronti del Comune per l’affidamento, la gestione l’esecuzione dei lavori; stipulasse tutti gli atti contrattuali consequenziali e/o necessari per l’affidamento, la gestione di

esecuzione di detti lavori; redigesse gli stati di avanzamento lavori; rappresentasse le imprese mandanti in tutte le operazioni agli atti di qualsiasi natura, dipendenti dall'esecuzione delle opere provvedendo stare in giudizio in vece loro; avesse la direzione del cantiere e dei lavori, anche mediante la presenza continua di personale qualificato, deputato all'organizzazione del cantiere, all'adozione di ogni misura tesa ad evitare danni e sinistri infortuni alle maestranze, alla esecuzione fedele del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, alla tenuta delle scritture di cantiere, del libro dei rilievi e del bollettario delle economie; **provvedesse anche attraverso terze persone alla pulizia quotidiana del cantiere, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residui di quant'altro non utilizzato**; rappresentasse le imprese mandanti nei confronti di istituti di credito finanziatori nelle operazioni di valutazione e di perizia degli stati di avanzamento lavori; ecc. (cfr. mandato speciale con rappresentanza prodotto dal pubblico ministero all'udienza del 6/6/2013).

Gli imputati avevano pertanto il potere/dovere di intervenire ed impedire la realizzazione della discarica.

È noto a questo giudice che “la fattispecie della realizzazione e gestione di una discarica si configura come reato che si realizza mediante condotte commissive” e che non sussiste “un obbligo del proprietario dell'area adibita a discarica di attivarsi per la rimozione dei rifiuti depositati da terzi, allorché non risulti accertato il concorso del predetto proprietario con coloro che hanno conferito i rifiuti” (cfr. da ultimo Cass. Sez. III, sent. n. 23091 del 29/5/2013).

La vicenda che ci occupa è tuttavia diversa da quella del proprietario di un'area che si disinteressa del fatto che altri soggetti conferiscano rifiuti nella stessa e della conseguente problematica ambientale.

Invero, Pecchia Mario e Pecchia Adriano - oltre che proprietari del terreno - erano i committenti dei lavori di urbanizzazione in corso presso il cantiere di via Guido Rossa e Pintus Renato era il soggetto deputato alla gestione e al controllo del cantiere come mandatario dei primi.

Quest'ultimo, tra l'altro, in esecuzione del mandato speciale, era fisicamente presente sull'area con particolare assiduità, tanto da costituire l'interfaccia tra l'amministrazione comunale e la committenza e tra la committenza e la Direzione dei lavori (arch. Marco Engel e Borsatti Daniele) , nonché punto di riferimento per ogni richiesta, problema od altra necessità (cfr. deposizioni dei collaudatori, della responsabile del Settore Urbanistica del Comune, Stano Gregoria, del responsabile del Servizio Tosi Ivan, di Carpineto Angelo, di Borsatti Daniele).

Non a caso lo stesso ha partecipato all'incontro tecnico del 3.3.2010 per conto della Finman S.p.A., alla presenza di rappresentanti dell'ARPA, del Comune di Buccinasco e della Direzione dei lavori nel corso del quale l'Agenzia Regionale per l'ambiente ribadiva che il materiale di riporto presente sull'area era da qualificarsi come rifiuto.

Oltretutto Pecchia Mario e Pecchia Adriano si interessavano personalmente dell'esecuzione del PII recandosi a parlare con il sindaco (Cereda Loris) e con la responsabile del procedimento (Stano Gregoria), e partecipando (il figlio) alle riunioni con gli operatori (cfr. deposizione di Stano Gregoria e di Borsatti Daniele); Pecchia Giuseppe frequentava il cantiere in ragione delle sue competenze di geometra (cfr. esame Pintus Renato e deposizione Borsatti Daniele).

Né risulta che Pecchia Mario, legale rappresentante della Finman S.p.A. ed autore della dichiarazione di conclusione dei lavori relativi alla DIA di accantieramento del 20.10.2005 (cfr. produzione documentale del P.M. del 23.1.2014), sia cessato dalla carica, si sia ritirato o sia stato esautorato dalla gestione della società: lo stesso continuava quindi a dirigere la società e ad avere il dovere di vigilanza e controllo dell'attività della Finman del cui operato era direttamente responsabile ex lege.

Anzi:

-lo stesso risulta avere sottoscritto in data 22.4.2009 una nota indirizzata al sindaco avente ad oggetto una diffida ad adempiere circa l'esecuzione di un collaudo per ottenere il certificato di agibilità degli edifici in (cfr. doc. n. 58 della produzione della difesa Pintus);

-il progettista-direttore dei lavori, arch. Marco Engel, ha dichiarato di avere avuto a che fare con lui, oltre che con uno dei figli (non meglio specificato) e con Pintus.

E' quindi ragionevole presumere che gli imputati non solo fossero a diretta conoscenza del fatto che la Lavori Stradali Srl continuasse a trasferire sull'area rifiuti da demolizione, ma l'avessero espressamente autorizzata a ciò, con ciò ponendo in essere una condotta commissiva di adesione alla condotta illecita altrui.

È infatti pressoché impossibile che Pintus Renato, soggetto deputato al controllo del cantiere ed ivi sempre presente, non ne fosse a conoscenza ed è assai poco probabile che non l'abbia riferito alla Finman S.p.A.

Parimenti, non è plausibile che Pecchia Giuseppe non si sia accorto della realizzazione della discarica costituita da un riporto dell'altezza di circa 3 m. sull'area di cessione contigua a quella edificata e non lo abbia riferito al padre e al fratello.

Tuttavia, anche a voler ritenere che gli imputati non abbiano inizialmente concorso alla realizzazione della discarica deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40 co. 2 cp.

Invero, con riferimento al periodo ricompreso tra il 2005 e l'emissione dell'ordinanza n. 23 del 30.9.2009 - successivamente rettificata - su di essi incombeva l'obbligo giuridico di impedire il deposito di rifiuti da parte di terzi e di provvedere alla rimozione dei medesimi.

Tale obbligo derivava in particolare:

-per i Pecchia dalla convenzione stipulata con il Comune che prevedeva in capo al soggetto attuatore il dovere di custodire, effettuare la manutenzione ed eventualmente la bonifica delle aree di cessione;

-per Pintus dal mandato speciale con rappresentanza conferitogli da Finman S.p.A. e dagli altri operatori del PII che prevedeva in capo al medesimo specifici doveri di controllo e di pulizia del cantiere, nonché di sgombero di tutti i materiali residui fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione.

Si tratta di una precisa posizione di garanzia derivante da contratto, articolata in obblighi giuridici di controllo positivi e determinati, diretti tra l'altro ad impedire eventi del genere di quello costitutivo del reato in contestazione (cfr. Cass. sent. n. 49327 del 9.12.2013).

E' evidente il nesso causale tra la condotta omissiva tenuta dagli imputati e la realizzazione ed il progressivo incremento della discarica sull'area di cessione non edificata.

In ragione di ciò, la condotta in contestazione può ben essere addebitata ai medesimi a titolo di responsabilità omissiva in concorso con i terzi autori materiali del reato. E' infatti configurabile la concomitanza di contributi attivi o passivi da parte di più soggetti, concorrenti tra di loro oppure agenti in quadro di cooperazione colposa.

Né può sostenersi che vi sia stato un legittimo affidamento degli imputati sulla correttezza e professionalità della ditta appaltatrice delle opere di urbanizzazione, Lavori Stradali srl (poi trasformatasi in L.S. Strade) dopo che nel 2005 aveva esordito scaricando sull'area i rifiuti rilevati dal Corpo Forestale dello Stato e costringendo il sindaco ad emettere l'ordinanza n. 8/05 - notificata a tutti gli operatori e quindi anche alla Finman (cfr. all. B.6 della documentazione prodotta dal P.M.) - ed aveva proseguito con campagne di frantumazione non autorizzate e, quindi con il deposito abusivo di rifiuti da demolizione in loco.

Diverso è il discorso in relazione ai fatti successivi all'emissione dell'ordinanza n. 23/09.

Dopo il provvedimento sindacale la Finman S.p.A. - nella sua qualità di proprietaria dell'area e di soggetto attuatore della convenzione - e Pintus Renato - in veste di mandatario deputato al controllo e alla gestione delle operazioni di cantiere - hanno proceduto al livellamento dei cumuli di terra e rifiuti da demolizione con l'utilizzo di escavatori, a sistemare le sponde della roggia Refredda composte di analogo materiale, a riportare in quota i pozzetti di ispezione della fognatura, ad incaricare la ditta Carpineto di portare via i rifiuti superficiali più grossolani ed infine a consegnare l'area al Comune di Buccinasco affinché procedesse alla piantumazione.

E ciò nella piena consapevolezza che in loco vi era un riporto con spessore fino a 3 m. colmo di rifiuti.

Tale frazione di condotta è senz'altro commissiva e costituisce l'attività tipica di gestione di una discarica.

La figura del sindaco di Buccinasco, Cereda Loris, si inserisce in questa ultima fase.

Come già detto, la convenzione prevedeva che la parte meridionale del PII di via Guido Rossa, non edificata, venisse ceduta al patrimonio del Comune come area a verde e attrezzature.

Dopo la redazione del piano di indagine ambientale redatto dal dott. Ghezzi Efrem, l'autorità comunale prendeva atto della situazione ed emetteva l'ordinanza n. 23/09 del 30.9.2009 che prescriveva alla Finman la rimozione dei rifiuti depositati illecitamente durante le attività di cantiere e ripristino dello stato dei luoghi.

Nonostante ciò ed in assenza di qualsivoglia operazione di bonifica dell'area, nella primavera del 2010 il Comune autorizzava l'esecuzione di un intervento di forestazione urbana realizzandolo di fatto sopra una discarica abusiva.

La circostanza emerge pacificamente in occasione del già citato sopralluogo eseguito dalla P.G. il 27.5.2010, durante il quale gli operanti rilevavano che su gran parte del sito era stata realizzata la piantumazione di specie forestali e che il terreno era costituito da materiale di riporto. Difatti dalla superficie piantumata affioravano rifiuti da demolizione, tubi in plastica e tondini in ferro in grande quantità.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di chiarire il motivo per cui il Comune ha disposto l'intervento di forestazione in questione.

Come dimostrato dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dei testi Stano Gregoria, Mambriani Antonio e Airoidi Enrico all'epoca era in corso un progetto regionale denominato "Master Plan Navigli Lombardi VII parte", che al sub-progetto 3 prevedeva la creazione di fasce boscate tampone a funzioni multiple.

Tra i siti interessati vi era anche quello di via Guido Rossa, individuato come "completamento della forestazione di aree periurbane o limitrofe al reticolo idrografico formazione di corridoi ecologici lungo i principali assi irrigui".

Originariamente solo una parte dell'area di cessione di cui si discute rientrava tra quelle previste dal progetto esecutivo della delibera n. 71/2006; successivamente, in data 12/5/2010, la giunta comunale vi ricollocava altri 12.577 m² di superficie soggetta forestazione eliminando un intervento già previsto in un'altra zona di Buccinasco.

La progettazione esecutiva era di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste – ente operativo della regione Lombardia) e del Comune interessato.

Era previsto un costo complessivo di euro 1.100.000, di cui 550.000 derivanti da una contribuzione regionale e gli altri ripartiti tra la provincia, il Comune (65.000 euro), il Parco Agricolo sud Milano e Pirelli Ambiente S.p.A (cfr. all. 5.B prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300264 e ss.).



Il finanziamento regionale era già stato prorogato per due anni, ma l'ultima richiesta di proroga non era stata accolta e c'era il rischio di perdere fondi in mancanza di una rendicontazione entro l'estate 2010.

Per questo motivo, l'amministrazione comunale decideva di procedere ugualmente con la forestazione per non perdere il finanziamento previsto per tutte le aree a verde in Buccinasco (cfr. deposizione teste Mambriani Antonio e Stano Gregoria).

Tra l'altro, come evidenziato da tali testimoni, vi era un esplicito interesse del sindaco a forestare l'area al fine di accontentare i residenti della zona che da tempo lamentavano il degrado della medesima e di acquisire così un ritorno positivo in termini di consenso politico.

Tanto è vero che, con delibera di giunta del 12.5.2010 - alla quale partecipavano il sindaco, 5 assessori, la responsabile del Settore Territorio e Ambiente e il responsabile del Settore Economico Finanziario - veniva approvata la variante in corso d'opera relativa all'ampliamento della zona di forestazione del PII di via Guido Rossa estendendola a tutta l'area di cessione - attraverso la traslazione di una porzione originariamente prevista in altra località, ossia nei pressi di Gudo Gambaredo - che veniva dichiarata immediatamente esecutiva (cfr. all. n. 9 alla data di deposito della difesa Cereda da depositata in data 14.12.2012 e all. 9.A prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300310 e ss.).

L'intervento veniva materialmente eseguito tra la primavera e l'estate 2010.

Prima di iniziare i lavori l'ERSAF prendeva atto della situazione dei luoghi eseguendo rilievi fotografici (cfr. all. 9.A prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300112 e ss.).

Dalle fotografie scattate nel gennaio-febbraio 2010 è possibile vedere cumuli di terra riportata in fase di spianamento ad opera di escavatori ed altri mezzi. Sono anche visibili anomale pozze d'acqua presenti sulla superficie terrosa a causa della incongrua composizione del terreno.

A dire del direttore dei lavori dell'Ente Regionale Agricoltura e Foreste, Mambriani Antonio, la proprietà aveva stanziato la somma di euro 10.000 per la pulizia superficiale dell'area dai rifiuti. Tale pulizia non veniva però mai eseguita perché gli inerti ivi presenti venivano rullati direttamente sul posto e i tondini in ferro tagliati per rendere possibile la manutenzione meccanica della vegetazione. Non venivano quindi sostenute spese per lo smaltimento dei rifiuti.

I lavori iniziati ad aprile venivano chiusi il 5.7.2010 (cfr. all. 9.A prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300100).

Ciò significa che il sindaco di Buccinasco, ha promosso l'esecuzione della forestazione nonostante l'area versasse nelle sopra descritte condizioni e non fosse ancora nella disponibilità del Comune dal momento che la cessione avrebbe dovuto avvenire solo a seguito dell'esito positivo del collaudo.



È evidente che i lavori di piantumazione hanno costituito un vero e proprio atto di gestione della discarica di rifiuti formatasi nel corso del tempo.

La forestazione dell'area, previo spianamento e rullatura degli inerti, era infatti potenzialmente idonea a determinare il definitivo tombamento del materiale riportato composto in prevalenza da macerie ed inerti provenienti da demolizioni anche industriali.

Cereda Loris deve essere pertanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 D.L.vo 152/06 in concorso con gli altri imputati, avendo egli consapevolmente compiuto un atto di gestione della discarica abusiva che insisteva sull'area di cessione del PII di via Guido Rossa.

La prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al medesimo è documentale. Egli, infatti, aveva nel settembre 2009 emesso l'ordinanza sindacale n. 23 con cui ingiungeva al soggetto attuatore del programma di intervento, nonché proprietario dell'area, di rimuovere i rifiuti ivi presenti e di ripristinare i luoghi.

Era quindi tanto consapevole della situazione rappresentata dall'indagine ambientale del dott. Ghezzi da ricorrere ai poteri autoritativi a lui conferiti come primo cittadino del Comune per ingiungere alla Finman di bonificare il sito.

A dispetto di ciò nel maggio 2010, ossia quando era oltretutto noto che la società non aveva ottemperato all'ordinanza, promuoveva l'ampliamento della zona da forestare in modo da ricomprendere tutta l'area di cessione.

Appare del tutto fuori luogo il tentativo della difesa Cereda di addossare la responsabilità dell'avvenuta forestazione alla responsabile del Settore Territorio e Ambiente, arch. Gregoria Stano, la quale, invece ha ben spiegato quale fosse la posizione del sindaco in proposito e quali siano state le pressioni ricevute dal medesimo a proposito della necessità e dell'urgenza di procedere alla piantumazione.

Va in proposito sottolineato che la teste Stano si è dimostrata particolarmente credibile in considerazione della logicità e costanza delle dichiarazioni rese, dell'atteggiamento collaborativo assunto fin dall'inizio con gli investigatori, dei riscontri documentali acquisiti rispetto al suo racconto (cfr. intervento della teste in occasione dell'incontro tecnico del 24/4/2007 avente ad oggetto l'indagine sulla situazione del cantiere di via Guido Rossa alla presenza dell'allora sindaco Carbonera, dell'assessore ai lavori pubblici dell'arch. Marco Engel e di Borsatti Daniele in cui venne espressa preoccupazione sui depositi di materiale proprio nel cantiere e la teste propose di nominare un collaudatore in corso d'opera e di disporre degli accertamenti sul terreno riportato; presentazione da parte della medesima di osservazioni circa alcune varianti essenziali al progetto del PII approvate con determina dirigenziale firmata dal suo predecessore, anziché con delibera consiliare; documentazione

relativa al "Master Plan Navigli: creazione di fasce boscate tampone a funzioni multiple") e delle conformi dichiarazioni rese in proposito dal teste Mambriani Antonio.

Del resto non è assolutamente credibile che il sindaco di un Comune di modeste dimensioni come quello di Buccinasco non abbia partecipato attivamente alla vicenda della forestazione - da eseguirsi per la quasi totalità con contributi esterni in scadenza - e se ne sia, anzi, disinteressato anche dopo l'emissione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti ivi presenti.

Il risultato della forestazione realizzata sopra discarica è stato descritto dal personale della polizia provinciale intervenuto sul posto in data 25.11.2011 rilevando che le piantine erano asfittiche e stentavano a crescere in mezzo a sassi, laterizi e altri rifiuti (cfr. relativo verbale redatto dalla Polizia provinciale, prodotto dal pubblico ministero in data 14.12.2012, aff. 300112 e ss.).

E' appena il caso di ricordare che il reato di cui all'art. 256 co. 3 D.Lvo 152/06 è permanente e perdura anche nella fase postoperativa della discarica abusiva venendo a cessare non a far data dall'ultimo conferimento bensì con il venir meno della situazione di anti giuridicità derivante nella specie dal sequestro dell'area così sottratta alla disponibilità degli imputati (cfr. Cass. sez. 3 sent. n. 22826 del 27.3.2007 e Cass. sez. 3 sent. n. 32797 del 18.3.2013).

Come anticipato in precedenza, va tuttavia precisato che, il ritrovamento nell'area a verde di cessione di un frammento di amianto non può valere a qualificare la suddetta discarica, considerata nel suo complesso, come composta da rifiuti pericolosi, oltre che da rifiuti non pericolosi.

Conseguentemente, gli imputati devono essere dichiarati responsabili del reato di cui al capo 1) dell'imputazione limitatamente all'ipotesi di realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi, con esclusione quindi di quelli pericolosi.

Le argomentazioni sopra esposte con riguardo a Pecchia Mario e Pecchia Adriano valgono certamente anche per Pecchia Giuseppe - non imputato nel presente processo - posto che egli rivestiva all'interno della società una posizione analoga a quella del fratello.

Lo stesso, infatti, faceva parte del Consiglio di amministrazione ed aveva le medesime deleghe operative; era inoltre un soggetto qualificato con riguardo all'attività svolta dalla Finman avendo il titolo di geometra. Non è quindi un caso che molti testi lo abbiano indicato come persona presente sul cantiere e che egli sia stato il destinatario dell'ordinanza emessa dal Comune di Buccinasco nei confronti della Finman in data 14.2.2007 alla quale seguiva una dichiarazione di ottemperanza dell'8.6.2007 da parte della società medesima (cfr. all. 15 e 16 della documentazione prodotta dalla difesa Pintus).

In relazione alla posizione di quest'ultimo debbono pertanto essere trasmessi gli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla sua responsabilità.

Capo 2) dell'imputazione: inosservanza dell'ordinanza sindacale n. 23/09 e successiva rettifica.

Dalla ricostruzione dei fatti come sopra operata risulta pienamente provata l'inottemperanza all'ordinanza sindacale n. 23 del 30.9.2009, successivamente rettificata con la n. 23 del 23.10.2009.

La società Finman, destinataria del provvedimento sindacale non ha infatti provveduto alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dell'area né entro il termine di trenta giorni ivi previsto, né successivamente.

Invero, al momento dell'intervento della Polizia provinciale sfociato nel sequestro dell'area di cessione, l'ordinanza era ancora ineseguita:

-quanto al piazzale, la Finman aveva provveduto soltanto a rimuovere dalle aiuole il terreno riportato nei punti risultati contaminati;

-con riguardo all'area di cessione destinata a verde e attrezzature, la società non aveva posto in essere alcun intervento di bonifica ed anzi aveva ulteriormente livellato il terreno prima di consegnarlo al comune per la forestazione.

Appare del tutto sterile ogni disquisizione sulle motivazioni sottostanti la rettifica dell'ordinanza intervenuta tra il 30 settembre e il 23 ottobre 2009 dal momento che i provvedimenti hanno all'evidenza per oggetto sia la piazza che l'area di cessione.

E' chiaro in questo senso il tenore letterale di entrambi posto che il primo fa riferimento all'intervento del Corpo Forestale dello Stato eseguito sull'intero sito in data 15.4.2005 (con espressa indicazione dei mappali interessati) e il secondo richiama esplicitamente l'indagine ambientale svolta dal dott. Efrem Ghezzi il 24.11.2009 sia sulle zone scoperte della piazza (aiuole) sia sull'area di cessione a verde (cfr. produzione del pubblico ministero all. E.3 aff. 200750).

Peraltro l'ordinanza del 23.10.2009 - sulla cui interpretazione non può sorgere alcun dubbio - ha sostituito quella del settembre rendendo ancora più chiari i contorni della statuizione sindacale.

La Finman ha quindi operato una interpretazione doppiamente arbitraria del provvedimento limitandone il contenuto alle sole aiuole e ai punti in cui erano stati rilevati superamenti dei limiti tabellari previsti per il terreno ad uso residenziale.

E' irrilevante che la società abbia immediatamente comunicato al comune di Buccinasco il proprio impegno *"in tempi rapidi e cercando di arrecare i minori disagi possibili agli abitanti del quartiere, alla rimozione dei terreni risultati non conformi nella indagine ambientale eseguita il 24.11.2004"*, indicando un programma di intervento, dalla stessa predisposto, in quattro dei dodici punti analizzati (cfr. produzione documentale del pubblico ministero all. F, aff. 200765).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si è trattato di un comportamento collaborativo e leale - indice di una condizione soggettiva di buona fede - bensì di uno subdolo tentativo di ottenere il consenso allo svolgimento di operazioni di bonifica molto parziali, evidentemente insufficienti ad

eliminare i problemi ambientali rilevati sull'intero sito ed invece potenzialmente idonee ad aggirare gli obblighi di ripristino e a produrre l'effetto di giungere nel più breve tempo possibile alla conclusione del PII e allo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dalla società.

Sia l'Arpa che la Polizia provinciale che il comune hanno peraltro più volte rappresentato oralmente e per iscritto alla Finman quanto già indicato chiaramente nell'ordinanza sindacale, ossia che l'intervento non poteva limitarsi alla rimozione di parte del materiale depositato nelle aiuole.

Basta in proposito richiamare la nota ARPA del 26.11.2009 nella quale si dice espressamente che *“le azioni di rimozione dei rifiuti devono riguardare l'intero deposito in tutto il sito e non solo una porzione dello stesso. Gli orizzonti di terreno contaminato relativi ai punti indicati da Finman S.p.A. con nota del 3.11.2009 attengono ad altro procedimento e si inquadrano nel disposto dell'art. 242 D.Lvo 152/06. A tale proposito si segnala che le attività di bonifica proposte non risultano ad oggi autorizzate”* (cfr. produzioni del pubblico ministero doc. E.2 aff. 200740).

Peraltro la provincia, comunicando con il Comune e con la Stessa ARPA, aveva in data 10.11.2009 espresso la medesima valutazione affermando che *“le azioni di rimozione devono riguardare tutti i rifiuti riportati sul sito, non solo quelli in corrispondenza dei quattro punti indicati dalla Finman S.p.A. nella comunicazione del 3.11.2009; solo nel caso in cui, a seguito della rimozione di tutti i rifiuti, fosse accertato, ai sensi dell'art. 239 c. 2 del D.Lvo 152/06 il superamento delle CSC di riferimento sul terreno naturale sottostane gli stessi, si dovrà procedere secondo l'iter previsto dalla parte IV del Titolo V del D.Lvo 152/06 “Bonifica dei siti contaminati””* (cfr. produzione documentale del P.M. all. E.2, aff. 200745).

Il 6.5.2010 interveniva nuovamente l'ARPA emettendo il sopra richiamato “parere in merito all'ordinanza n. 23/9 del Comune di Buccinasco e successiva rettifica” confermando che:

“-le azioni di rimozione dei rifiuti devono riguardare l'intero sito e non solo una porzione dello stesso e tantomeno gli orizzonti relativi ai punti indicati da Finman S.p.A. con nota del 3.11.2009.

-precisato l'obbligo della rimozione dei rifiuti, si specifica che per quanto attiene ai terreni contaminati dovrà essere dato corso, nei modi di legge, alle procedure previste dalla parte IV del titolo V del D.Lvo 152/06.

Pertanto si ribadisce alla società Finman di dare corso all'Ordinanza comunale n. 23/09 e successiva rettifica e si precisa inoltre che le attività di bonifica proposte non risultano ad oggi autorizzate” (cfr. produzione documentale del P.M. all. E.2, aff. 200747).

Del reato in contestazione sono senz'altro responsabili, in concorso tra loro, Pecchia Mario e Pecchia Adriano.

A proposito della riconducibilità ai medesimi della condotta di inottemperanza al provvedimento sindacale valgono qui le argomentazioni già svolte in ordine alla posizione dagli stessi rivestita all'interno della Finman S.p.A.

E' assolutamente irrilevante che l'ordinanza fosse indirizzata a Pecchia Adriano piuttosto che a Pecchia Mario.

Difatti se è vero che il legale rappresentante della società era Pecchia Mario è anche vero che entrambi facevano parte del Consiglio di amministrazione ed avevano di diritto e/o di fatto analoghi poteri di gestione della società.

Invero, come sopra già osservato, anche Pecchia Adriano si occupava concretamente dell'attività svolta dalla Finman in relazione al PII di via Guido Rossa, come provato documentalmente e riferito da diversi testimoni in udienza.

Risulta, peraltro, altresì dimostrato come la società avesse immediatamente preso cognizione dell'emissione dell'ordinanza, tanto da interloquire con il comune ed iniziare a predisporre alcuni interventi - seppure minimi ed inadeguati a ripristinare i luoghi - per risolvere la situazione di stallo che le impediva di portare a termine il programma integrato di intervento con evidenti ricadute economiche negative.

Sulla scorta di ciò deve quindi ritenersi accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati i quali, pur avendone ricevuto regolare notifica, alla data del successivo settembre 2010 non avevano ancora ottemperato al'ordinanza sindacale in questione.

Tale provvedimento rientra certamente nel novero di quelli la cui inosservanza ricade nella previsione di cui all'art. 255 co. 3 D.Lvo 152/2006, trattandosi di un'ordinanza adottata dal sindaco ai sensi dell'art. 192 co. 3 medesimo decreto nei confronti del soggetto *"tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi"*.

Il provvedimento amministrativo è stato legalmente emesso dall'autorità competente e congruamente motivato con il richiamo alla situazione accertata a mezzo dell'indagine ambientale condotta dal dott. Efrem Ghezzi.

Analogo discorso vale per Pecchia Giuseppe, che non risulta imputato nel presente processo, posto che egli rivestiva all'interno della società la stessa veste di Pecchia Adriano ed era attivamente presente presso il cantiere.

Anche in questo caso, in relazione alla posizione di quest'ultimo debbono pertanto essere trasmessi gli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla sua responsabilità.

Diverso è invece il discorso in relazione a Pintus Renato.

Per quanto fosse il fiduciario della Finman S.p.A. - munito di mandato notarile avente ad oggetto la gestione del cantiere e dei rapporti tra la società e gli altri operatori da una parte e il comune e la ditta

appaltatrice dall'altra - egli non era il legale rappresentante della stessa, né il destinatario del provvedimento sindacale e, perciò, non aveva il potere di adottare le necessarie determinazioni per ottemperare all'ordinanza in esame.

Pintus Renato deve pertanto essere assolto del reato di cui al capo 2) per non avere commesso il fatto.

Capo 3) dell'imputazione: smaltimento illecito di 824 m³ di rifiuti non pericolosi

Pecchia Mario, Pecchia Adriano, Pintus Renato – nelle rispettive qualità sopra evidenziate - e Luraghi Barbara, nella sua veste di legale rappresentante della “L.S. Strade Srl”, sono inoltre accusati di avere rimosso 824 m³ di rifiuti non pericolosi dall'area del PII di via Guido Rossa, smaltendoli presso un cantiere non autorizzato, di cui quest'ultima aveva la disponibilità, sito in Pogliano Milanese, via Cesare Battisti.

Si tratta evidentemente della terra presente nelle aiuole del piazzale che, a seguito dell'indagine preliminare ambientale condotta - su incarico del comune - dal dott. Efreem Ghezzi era risultata contaminata e quindi non conforme ad una destinazione residenziale.

Perciò, in data 30/9/2009, il comune di Buccinasco aveva emesso un'ordinanza (la n. 23/2009, rettificata il 23/10/2009) con la quale ingiungeva alla Finman di rimuovere tale materiale – già qualificato come rifiuto – e ripristinare l'area.

La società aveva quindi incaricato la L.S. Strade - che da tempo si stava occupando dei lavori di urbanizzazione del PII - di asportare il suddetto terreno e di conferire altro idoneo alla piantumazione.

In data 11/12/2009 la Finman comunicava al comune di aver ottemperato all'ordinanza di rimozione dei rifiuti e, il 24/3/2010, trasmetteva la documentazione relativa alle operazioni svolte:

- n. 50 bolle di trasporto del 16, 17 e 18 novembre 2009 attestanti il trasferimento di 824 m³ di terreno dall'area di via Guido Rossa ad un cantiere sito in Pogliano milanese, via Cesare Battisti;
- piano di scavi del suddetto sito dal quale risultavano prelevati 800 m³ di terreno da coltivo con destinazione Buccinasco;
- certificato di analisi del 5/3/2010 relativo a tale ultimo terreno.

I successivi sopralluoghi del 18 e il 19 ottobre presso il cantiere di Pogliano - ove la Ticino Plast aveva appaltato i lavori alla L.S. Strade - consentivano di appurare che tale luogo non era autorizzato a ricevere rifiuti provenienti da Buccinasco e ad utilizzarli come materiale di riempimento.

Emergeva, inoltre, che il terreno versato nelle aiuole dell'area di via Guido Rossa in luogo di quello rimosso non era affatto terreno da coltivo bensì terra mescolata a residui da demolizione, avente caratteristiche del tutto analoghe a quella non idonea che vi era in precedenza.

Come già detto, tale anomalia si aggiungeva al fatto che la L.S. Strade non fosse in grado di esibire i documenti di trasporto relativi a tale ultimo materiale.

Anche in questo caso ricorrono tutti gli elementi costitutivi del reato di gestione illecita di rifiuti nella forma dello smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi.

Invero:

-alla luce della relazione tecnico-ambientale redatta dal dott. Ghezzi, non vi è dubbio che il materiale presente nelle aiuole fosse un rifiuto in ragione della composizione, della granulometria e della presenza di sostanze potenzialmente contaminanti;

-altrettanto pacifico è che tale materiale sia stato trattato come merce e conferito, senza alcun preventivo trattamento, presso il cantiere di Pogliano Milanese, accompagnato soltanto da bolle di trasporto.

Si è in questo modo posta in essere un'attività di smaltimento illecito di rifiuti (previa raccolta e trasporto dei medesimi) in quanto depositati in un luogo non autorizzato a riceverli e ad utilizzarli.

Valgono qui le medesime osservazioni già svolte a proposito della natura dei materiali provenienti da demolizioni qualificabili, per giurisprudenza costante, come rifiuti speciali aventi codice CER 17.00.00.

Né può sostenersi che si trattasse di terre e rocce da scavo, sottratte alla disciplina dei rifiuti, in quanto: da un lato, non era materiale oggetto di scavo, bensì terreno già analizzato e qualificato come rifiuto da un tecnico; dall'altro, mancava il rispetto delle condizioni di fatto e delle procedure idonee a garantire la qualità minima del materiale stesso e la sua integrale destinazione in conformità ai limiti fissati per legge (cfr. in proposito, anche con riferimento al tema della successione di leggi nel tempo, Cass. sent. n. 33577 del 4.7.2012 e Cass. sent. n. 12295 del 15.3.2013).

Quanto accertato integra quindi tutti gli elementi costitutivi del reato contestato al capo 3) dell'imputazione.

Ciò posto, occorre ora verificare se la condotta illecita possa essere ascritta agli odierni imputati.

La risposta è senz'altro positiva.

Invero:

-la Finman ha incaricato la L.S. Strade Srl di rimuovere i rifiuti dalle aiuole del piazzale sito nell'area edificata del PII di via Guido Rossa;

-Luraghi Barbara, nella sua qualità di legale rappresentante della L.S. Strade, ha organizzato la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti dal sito di Buccinasco a quello di Pogliano milanese con le modalità sopra descritte.

Al soggetto attuatore del programma integrato di intervento - senza voler pensare ad un accordo illecito con l'esecutore materiale della violazione (peraltro neppure contestato) - va addebitato il fatto

di non avere individuato un soggetto idoneo ad eseguire l'intervento di ripristino di cui all'ordinanza n. 23/09 e di non avere esercitato la necessaria vigilanza sulla sua corretta esecuzione.

Non si dimentichi, infatti, che ai sensi della Convenzione sottoscritta con il Comune in data 6.7.2004 la Finman aveva assunto l'onere di custodire e conservare le "aree cedute", nonché di realizzare le opere di urbanizzazione a regola d'arte e in conformità al progetto le opere di urbanizzazione.

In capo al soggetto attuatore gravava quindi un obbligo giuridico di controllo in ordine al rispetto della normativa sui rifiuti sufficiente per configurare in capo al medesimo un concorso per omissione nel reato ascrivibile alla coimputata Luraghi.

Deve essere qualificato come incauto il fatto di avere incaricato dell'intervento di ripristino la stessa ditta che si era resa responsabile dei riempimenti impropri (del piazzale e delle aiuole) e, con ogni probabilità, del deposito di terreno mescolato con macerie ed altri rifiuti nell'area di cessione non edificata.

La medesima impresa - seppure con la diversa denominazione di Lavori Stradali Srl - si era peraltro già resa responsabile di una violazione analoga in occasione dei lavori di cantierizzazione eseguiti nel 2005 presso il medesimo cantiere (cfr. la già citata sentenza "Persegoni" emessa dal Tribunale di Milano in data 2/10/2007 e divenuta definitiva, all. B.5 della produzione documentale del pubblico ministero).

Deve escludersi pertanto che si versi in un'ipotesi di affidamento incolpevole non punibile.

Per Pintus Renato valgono le medesime argomentazioni spese in relazione al capo 1) dell'imputazione in quanto egli - in forza del mandato speciale con rappresentanza conferitogli dalla Finman e degli altri operatori - aveva una precisa posizione di garanzia derivante da contratto, articolata in obblighi giuridici di controllo positivi e determinati, diretti anche ad impedire eventi del genere di quello che si è verificato.

Quanto al comportamento della L.S. Strade srl non ci si può esimere dallo stigmatizzare l'estrema disinvoltura con cui quest'ultima ha agito trasferendo illecitamente rifiuti da un cantiere all'altro approfittando del fatto che fossero entrambi nella sua disponibilità quale titolare della ditta appaltatrice dei lavori da eseguire presso gli stessi.

Non si dimentichi infatti che dopo la rimozione del materiale contaminato dal sito di Pogliano milanese è giunto a Buccinasco del terreno avente le medesime caratteristiche chimico-fisiche di quello appena asportato.

Tornando ora alla condotta oggi contestata alla Luraghi deve prendersi tuttavia atto del fatto che in relazione al medesimo fatto è già stata emessa una pronuncia di condanna da parte del tribunale monocratico di Milano.

Viene in rilievo la sentenza n. 533/2014 del 17.1.2014 prodotta dalla difesa in allegato alla memoria del 10.7.2014, non ancora passata in giudicato.

In quella sede l'imputata è stata giudicata colpevole del capo A) di imputazione con il quale le era contestato di avere *“realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti speciali in via Cesare Battisti, ivi depositando in modo definitivo enormi quantitativi di rifiuti da demolizione provenienti da diversi siti e/o cantieri, tra cui: circa 824 m³ provenienti dalle aiuole site in Buccinasco, all'interno del PII di via Guido Rossa (nдр per la cui gestione si è proceduto separatamente in altro proc. Pen. N. 51959/09) ...”*

Deve concordarsi con la difesa a proposito della sostanziale sovrapposibilità dei fatti contestati nel presente processo ed in quello oggetto della sentenza citata.

Invero, lo smaltimento non autorizzato contestato oggi alla Luraghi costituisce un antecedente logico della realizzazione e gestione della discarica abusiva oggetto del diverso processo.

In sostanza, la condotta già giudicata si pone in rapporto di progressione criminosa rispetto alle operazioni di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prelevati dalle aiuole di via Guido Rossa.

Del resto la realizzazione e gestione di una discarica presuppone necessariamente uno smaltimento abusivo dei rifiuti ivi versati.

Non si tratta quindi di condotte diverse autonomamente sanzionabili ma di un'azione da considerarsi unitaria dal punto di vista giuridico, sebbene composta da azioni naturalisticamente distinte che comportano lesioni di diversa gravità del medesimo bene giuridico.

Conforta tale conclusione il fatto che il reato di realizzazione e gestione di discarica sia più grave rispetto alle operazioni di gestione non autorizzata di rifiuti avvenute prima del conferimento in discarica.

Va peraltro sottolineato che l'imputata già in precedenza aveva la disponibilità del sito trasformato in discarica ed utilizzato per smaltire abusivamente gli inerti e che, pertanto, fin dall'inizio si era prefigurata i diversi frammenti dell'azione costituenti un tutt'uno nella fattispecie finale più grave capace di assorbire e consumare quelle realizzate per prime.

In ragione delle osservazioni svolte, attesa l'identità sostanziale tra la violazione di cui all'odierna imputazione e quella già oggetto di giudizio nel processo sopra menzionato e la sovrapposibilità dell'oggetto delle stesse e del momento consumativo del reato per cui si procede rispetto a quello già giudicato, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 649 cpp che impone il proscioglimento dell'imputata sottoposta per la seconda volta a procedimento penale per i medesimi fatti.

Invero tale soluzione si estende anche al caso di sentenze non ancora divenute irrevocabili in quanto sussiste comunque una *“preclusione processuale”* a che un soggetto sia processato due volte per lo stesso fatto.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il principio del "*ne bis in idem*", finalizzato ad evitare che in relazione al medesimo fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cpp), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cpp), nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 pp). Ne consegue che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento (cfr. tra le altre Cass. S.U. n. 34655 del 28.6.2005).

Pertanto, in questa sede, con riguardo al reato contestato alla Luraghi, deve essere adottata una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputata perché l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita, ai sensi dell'art. 649 c.p.p.

Capi 4) e 5) dell'imputazione: falso e tentata truffa.

La più volte menzionata convenzione per l'attuazione del PII - stipulata tra il Comune Buccinasco e la Finman S.p.A, quale soggetto attuatore, dinnanzi al notaio in data 6.7.2004 - prevedeva, tra l'altro, la cessione gratuita al comune di aree per 81.977 m², di cui: 66.734 m² destinati a verde ed attrezzature; 15.243 m² destinati ad urbanizzazioni primarie e viabilità; 9.443 m² destinati a parcheggi di uso pubblico e a spazio attrezzato collettivo.

Tra queste vi erano la piazza e l'area a verde attrezzato e piantumato, situate nella parte edificata, che facevano parte delle opere di urbanizzazione secondaria a carico esclusivo del soggetto attuatore (cfr. convenzione, all. A.3 della produzione del pubblico ministero, aff. 200415).

L'art. 4 della convenzione prevedeva che al momento dell'ultimazione delle costruzioni dovessero essere già ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi alle stesse afferenti e che il collaudo fosse un presupposto necessario al rilascio del certificato di agibilità degli edifici.

L'art. 8 prevedeva che le aree di cessione rimanessero in possesso e custodia del soggetto attuatore fino al collaudo delle opere di urbanizzazione su di esse previste e che lo stesso garantisse l'"avvenuta eventuale bonifica o messa in sicurezza, prima della utilizzazione edificatoria e della loro cessione al comune".

Ai sensi dell'art. 9) il soggetto attuatore si impegnava "a realizzare a perfetta regola d'arte e in conformità a quanto previsto dal progetto planivolumetrico" le opere di urbanizzazione primaria e secondaria così come riportate nelle tavole. Il comune si riservava la facoltà di "istituire a propria

cura e a spese del soggetto attuatore un organo di vigilanza sia per la validazione dei progetti sia per la verifica in fase esecutiva”.

Il medesimo articolo prevedeva inoltre che:

-le opere di urbanizzazione primaria e secondaria specificamente previste fossero a carico esclusivo dell'attuatore, avessero un costo complessivo di 1.267.683,51 e fossero realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione;

-tali opere dovessero essere eseguite “secondo le prescrizioni date dal Comune e collaudate (con collaudo in corso d'opera) a spese del soggetto attuatore da un tecnico abilitato incaricato dal Comune”, anche parlò che funzionali, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ultimazione.

-dal momento della redazione del verbale di collaudo fosse “trasferito al Comune unitamente alla proprietà delle opere anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime, intendendosi che fino ad allora la manutenzione sarà a carico del soggetto attuatore ...”

L'art. 12) prevedeva che il soggetto attuatore prestasse delle polizze fideiussorie per garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte agli articoli precedenti per un totale di 6.617.056,51 euro; tra queste una “polizza per euro 1.267.683,51, in corrispondenza degli impegni assunti all'art. 9, pari al valore delle opere di urbanizzazione; detta fideiussione è soggetta a svincolo proporzionale, da effettuarsi con cadenza trimestrale per l'importo corrispondente alla somma del 90% dei Sal inerenti l'esecuzione delle opere in oggetto, redatti nel periodo cui si riferiscono, dovendosi considerare il residuo 10% come garanzia per eventuali opere o interventi richiesti in fase di collaudo”.

Questi per sommi capi erano i punti salienti della convenzione con riferimento alle aree di cessione, alle garanzie fideiussorie prestate dal soggetto attuatore e allo svincolo delle stesse.

Come si è già in precedenza esposto, a fine aprile 2007 erano già emerse diverse volte problematiche inerenti a depositi di materiale “improprio” presso il cantiere di via Guido Rossa.

Invero:

-il 15.4.2005 personale del Corpo Forestale dello Stato era intervenuto, su richiesta dell'Ufficio tecnico del Comune, rinvenendo sul posto materiale riportato costituito da terre mescolate con rifiuti inerti provenienti da demolizione (cfr. rilievi fotografici e sentenza di condanna emessa dal Tribunale in data 2.10.2007 a carico di Persegoni Giuliana, oggi passata in giudicato, di cui agli all. B.4 della produzione del pubblico ministero);

-in data 14.2.2007 il Comune di Buccinasco aveva emesso un'ordinanza con cui ingiungeva alla Finman S.p.A. di sgomberare il materiale edile depositato nel cantiere di via Guido Rossa e in data

8.6.2007 la società aveva trasmesso una dichiarazione di avvenuta ottemperanza (cfr. all. 15 e 16 della produzione documentale della difesa Pintus);

-il 24.2.2007 si era tenuto in Comune un incontro tecnico avente ad oggetto l'indagine sulla situazione del cantiere di via Guido Rossa alla presenza del sindaco (Maurizio Carbonera), di un collaboratore esterno presso l'area gestione del territorio (arch. Mauro Mericco), dell'assessore ai Lavori Pubblici, dell'arch. Marco Engel, del geom. Borsatti e dell'arch. Stano (responsabile P.O. del settore ecologia del comune); nell'occasione, il sindaco aveva espresso *“la propria preoccupazione sui depositi di materiale improprio nel cantiere e di come potrebbe essere oneroso gestirli in quanto si parla di 40.000 m³”*; il geom. Borsatti aveva proposto che il materiale fosse recuperato con frantumazione e che quello idoneo fosse inserito sotto la piazza mentre quello inidoneo fosse portato in discarica; lo stesso aveva inoltre ricordato che i terreni sarebbero stati comunque esaminati in sede di collaudo; l'assessore ai Lavori Pubblici aveva, a questo punto, proposto la nomina di un collaudatore in corso d'opera per garantire il buon proseguimento dei lavori; l'architetto Mericco aveva parlato espressamente di una verifica dei terreni finalizzata al controllo della qualità delle terre movimentate in cantiere; quest'ultimo e l'arch. Stano avevano espresso l'opinione che il fatto di nominare un collaudatore in corso d'opera e di procedere ad una valutazione sul terreno riportato avrebbe tutelato tutti;

-in data 3.8.2007 era stata approvata la graduatoria dell'elenco di professionisti per l'affidamento dell'incarico professionale relativo all'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e il relativo disciplinare; l'incarico aveva ad oggetto il collaudo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi in via Guido Rossa secondo le direttive impartite dall'arch. Stano in qualità di responsabile del procedimento (cfr. all. 16 alla produzione del pubblico ministero aff. 200325 e ss.);

-il 27/8/2007 tecnici della Provincia di Milano avevano redatto una annotazione (all. C.1 della produzione del pubblico ministero) con cui rappresentavano di avere ricevuto da parte della Lavori Stradali srl la comunicazione dell'inizio di una campagna di trattamento rifiuti inerti presso il cantiere di via Pestalozzi 22 a Milano (all. C2 della produzione del pubblico ministero) e di avere, in sede di verifica, constatato che in loco non vi era alcun frantumatore; appreso poi dalla ditta che il macchinario era stato trasferito in via Guido Rossa insieme ai rifiuti da frantumare per il trattamento in loco (con esibizione di appositi FIR), avevano eseguito un sopralluogo a Buccinasco ove avevano accertato la presenza del frantumatore e di rifiuti inerti; a questo punto, su proposta dei suddetti tecnici, non essendo state rispettate le prescrizioni per l'avvio della campagna di trattamento rifiuti, in data 19.11.2007, la provincia aveva diffidato la Lavori Stradali srl dal proseguire tale attività (cfr. all. C.3 della produzione del pubblico ministero) richiedendole di presentare i prescritti permessi e

l'autorizzazione al deposito ed al trattamento dei rifiuti presso il cantiere di via Guido Rossa (cfr. anche all. B.10 della produzione del pubblico ministero, comprensiva di rilievi fotografici);
-il 4.1.2008, la L.S. Strade – nel frattempo subentrata alla Lavori Stradali srl – aveva comunicato di avere lavorato e recuperato nello stesso mese di agosto il materiale derivante dal cantiere di via Pestalozzi e trasportato in via Guido Rossa per non mantenere a lungo il deposito presso il suddetto sito (cfr. all. C.5 della produzione del pubblico ministero); la ditta rinunciava peraltro espressamente alla campagna di frantumazione con impianto mobile in data 5.5.08 (cfr. all. E.2 della produzione del pubblico ministero, aff. 200740).

Queste le principali vicende - di interesse con riguardo al presente procedimento - inerenti l'area del PII: le problematiche relative alla presenza di rifiuti da demolizione erano talmente vive e preoccupanti che, nell'aprile 2007, l'amministrazione decideva di anticipare l'intervento del collaudatore ad una fase precedente alla conclusione dei lavori.

Per maggiore garanzia, il Comune di Buccinasco decideva di affidare l'incarico di collaudare le opere di urbanizzazione di via Guido Rossa (strade, fognature, illuminazione pubblica, pavimentazione, aree a verde) ad un collegio composto da due collaudatori, selezionandoli attraverso un bando di gara. Venivano così nominati l'ing. Eugenio Ceroni e l'ing. Alessandro Pentimalli.

Il secondo partecipava esclusivamente ad un sopralluogo preliminare nel gennaio 2008, omettendo in seguito di presentarsi alle visite di collaudo e di interloquire in proposito, nonostante le convocazioni e le e-mail a lui indirizzate. Ovviamente, non chiedeva il pagamento di alcuna parcella.

Con evidente imbarazzo, esaminato in udienza, lo stesso non è riuscito a fornire una ragionevole giustificazione al fatto di essersi disinteressato dell'incarico ricevuto, limitandosi ad affermare di non avere più presenziato o perché non era stato avvertito dal collega o perché era impossibilitato a farlo nelle date fissate.

Il teste ha comunque riferito di avere eseguito il sopralluogo dell'11.1.2008 unitamente a Ceroni, a Pecchia Giuseppe e a Pintus Renato (come rappresentanti della Finman), a Borsatti Daniele (in rappresentanza della Direzione dei lavori), a personale del Comune e ai geom. Vitucci e Airaghi (come rappresentanti della L.S. Strade srl esecutrice dei lavori), di avere visitato i percorsi stradali e pedonali in corrispondenza delle vie di accesso agli edifici e che nessuno dei presenti aveva evidenziato l'esistenza di problematiche legate ai materiali utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il Pentimalli ha tenuto infine a precisare di non avere svolto alcuna attività in relazione al PII di via Guido Rossa, così prendendo le distanze dall'intera vicenda.



Tra il 16 maggio e il 16 dicembre 2008 l'ing. Ceroni eseguiva cinque visite di collaudo (cfr. all. n. 3 alla documentazione prodotta dal pubblico ministero, aff. 200218 e ss.).

Dalla lettura del verbale della prima visita emerge che i lavori relativi alla piazza principale, comprensiva delle aree verdi, erano ancora in corso.

Con il verbale di visita del 27.11.2008 il collaudatore attestava che erano stati emessi 28 Sal per complessivi 2.434.662,42 euro + 40.283,94 (sicurezza ed altro), 464.157,00 (per Enel ecc) e 220.788,40 per lavori di variante in corso d'opera concludendo che *“A tutt'oggi le opere di urbanizzazione previste in convenzione (euro 2.5200.000) risultano eseguite e contabilizzate al 96%; restano da realizzare e completare lavori per circa 112.983”* (cfr. doc. prodotta con il consenso delle parti all'udienza del 23.1.2014).

In data 20.1.2009, su richiesta del soggetto attuatore e della Direzione Lavori, il Ceroni redigeva una relazione di collaudo provvisorio tecnico amministrativo (cfr. all. n. 3 alla documentazione prodotta dal pubblico ministero, aff. 200240 e ss.).

Con la stessa egli, dopo avere premesso che i lavori erano stati consegnati ed iniziati il 31/5/2005, dava atto che le opere erano state eseguite al 96% circa ed erano funzionali e funzionanti ed attestava la buona qualità dei materiali utilizzati.

Alla luce delle risultanze investigative di cui si è già trattato nel corso della disamina dei capi 1) e 2) dell'imputazione appare evidente come il collaudatore abbia redatto un atto ideologicamente falso.

Lo stesso ha infatti attestato falsamente la regolarità delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sino a quel momento eseguite, comprensive dei riempimenti eseguiti nelle aree destinate a piazza e a verde pubblico.

Lo stesso Ceroni, esaminato ai sensi dell'art. 197 bis cpp (avendo egli patteggiato la pena in relazione a tale reato con sentenza divenuta definitiva) ha ammesso di avere redatto il verbale di collaudo provvisorio sulla base della sola documentazione della precedente Direzione Lavori (arch. Rimoldi), che certificava la conformità e la regolarità dei lavori, e di non avere effettuato sondaggi e verifiche sul materiale utilizzato per il riempimento della piazza e delle aiuole.

Il tutto nonostante non disponesse della documentazione attestante la provenienza e la qualità dei movimenti terra, nonostante gli accertamenti fossero molto semplici da eseguire (posto che il piazzale all'epoca del conferimento dell'incarico non era ancora pavimentato) e nonostante egli stesso – per sua stessa ammissione - avesse notato la presenza di sassi e di materiale da demolizione nelle aiuole (unici punti rimasti scoperti).

Ha aggiunto anche di essersi reso conto immediatamente, fin dalla lettura del computo estimativo a lui consegnato, che il materiale utilizzato per i riempimenti proveniva da altri cantieri – in

considerazione del valore ivi indicato molto basso, corrispondente in pratica al costo del mero trasporto (euro 693.350 per la movimentazione di 64.000 metri cubi) – quando invece secondo la determina adottata dal responsabile di settore del comune nel 2005 i movimenti terra dovevano consistere materiale frantumato, materiale di cava certificato e terre di cava (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Martinoia Angela .all'udienza del 27.6.2013)

Ha infine confermato quanto già dichiarato in sede di interrogatorio reso dinnanzi al P.M. in data 21.11.2011 a proposito della sua inesistente sensibilità per i problemi ambientali ed in particolare:

-"ho sempre ricevuto per conoscenza la corrispondenza tra Finman e il comune in merito alle problematiche del materiale interrato, ma non ho ritenuto di dovermene interessare non avendo mai avuto indicazioni o pressioni in questo senso da parte dei funzionari comunali";

-"dopo che erano stati resi noti i risultati del piano ambientale, ho espresso la mia opinione, parlando con Borsatti e Pintus, affermando che non ero un ambientalista e che pertanto, non essendo il mio mestiere, avrei collaudato solo le opere di urbanizzazione, senza preoccuparmi dei movimenti terra e dei reinterri".

E' infine a dir poco stupefacente il fatto che il Ceroni, incaricato di eseguire il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non si sia mai accorto dell'evidente riporto di terra mista a rifiuti da demolizione situato nella contigua area di cessione, destinata a verde ed attrezzature, che avrebbe dovuto comunque essere anch'essa oggetto di verifica prima del trasferimento al Comune.

A questo proposito vale infatti la pena di ricordare che, in virtù della convenzione, le aree di cessione dovevano rimanere in possesso e custodia del soggetto attuatore fino al collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal programma integrato ed inoltre quest'ultimo doveva eseguire le opere di manutenzione necessarie per la buona conservazione e garantire l'avvenuta eventuale bonifica e messa in sicurezza prima della loro concreta consegna al comune.

Peraltro anche sull'area di cessione non edificata dovevano essere eseguite alcune opere di urbanizzazione, seppure minime, consistenti nella verifica e messa in quota dei pozzetti di ispezione delle fognature e di sistemazione delle sponde della roggia Refredda (così come dichiarato in udienza anche dal direttore dei lavori, arch. Marco Engel).

Quanto al collaudo provvisorio, il Ceroni ha spiegato che era stata la Finman a chiedergli di effettuarlo per diminuire l'importo della fideiussione. Ha precisato che, per correttezza, aveva comunicato tale richiesta al Comune e un funzionario gli aveva detto che gli avrebbe fatto sapere qualcosa.

In data 20.1.2009, non avendo saputo più nulla, avallando l'esecuzione dei lavori nello stato di avanzamento n. 28, aveva predisposto quanto richiesto dalla società e soltanto il 2.2.2009 aveva ricevuto la relazione ambientale del geologo Efrem Ghezzi.

Ha infine ammesso che le condizioni riscontrate da quest'ultimo non consentivano certamente l'esecuzione del collaudo finale.

Le dichiarazioni del collaudatore - seppure molto prudenti e tese a ridurre al minimo la propria responsabilità e a non coinvolgere altri soggetti - non fanno che confermare il quadro probatorio già emerso a suo carico.

È quindi del tutto comprensibile che egli abbia deciso di definire la propria posizione nel modo più indolore attraverso un patteggiamento.

Venendo alla trattazione delle posizioni degli imputati Pecchia Mario, Pecchia Adriano e Pintus Renato occorre ora eseguire una semplice operazione di inquadramento delle rispettive condotte nell'ambito dei fatti in esame in modo da operare una valutazione coordinata dell'intera vicenda.

Come si è visto, il Ceroni si è guardato bene dal chiamare in correità altri soggetti. Tuttavia, pur rimanendo sul vago, ha fornito qualche utile spunto interpretativo.

Egli ha ad esempio riferito che l'idea del collaudo provvisorio veniva dalla Finman S.p.A. e che serviva per ridurre le garanzie fideiussorie in atto.

Peraltro, la convenzione non prevedeva affatto l'ipotesi di un'anticipazione del collaudo in forma di collaudo provvisorio e non vi è traccia di un accordo in tal senso tra la società e il Comune di Buccinasco.

Il Ceroni ha inoltre ammesso che alla luce dell'indagine ambientale eseguita dal dott. Efrem Ghezzi Efrem, il materiale utilizzato come riempimento della piazza non era collaudabile.

Tra l'altro egli si è discostato in modo così evidente dalle regole dell'arte che presiedono allo svolgimento di incarichi del tipo di quello affidatogli da rendere evidente la sussistenza in capo al medesimo del dolo della falsificazione.

Vi è a questo punto da chiedersi cosa abbia spinto il collaudatore a redigere scientemente un certificato di collaudo provvisorio ideologicamente falso.

In assenza di specifiche dichiarazioni accusatorie da parte del Ceroni soccorre la prova logica.

Quest'ultimo non aveva certo alcun personale interesse alla commissione del reato perché non ne avrebbe ricavato un compenso maggiore rispetto a quello previsto in sede di conferimento dell'incarico.

L'unico interessato ad una anticipazione del collaudo finale con esito positivo era il soggetto attuatore del PII, ossia la Finman S.p.A..

Producendo il certificato al Comune la società sarebbe innanzitutto riuscita a svincolare quasi completamente le fideiussioni ancora in corso e ad ottenere il certificato di agibilità in relazione agli edifici ormai terminati per i quali era già iniziata la vendita degli appartamenti (cfr. sul punto tenore

della diffida sottoscritta da Pecchia Mario ed indirizzata al comune, prodotta dalla difesa Pintus al doc. n. 58).

Peraltro, come osservato in precedenza, la società era perfettamente a conoscenza della situazione dei luoghi e della inadeguatezza dei materiali utilizzati per i riempimenti e, pertanto, ben sapeva che occorresva attestare il falso per estinguere definitivamente gli impegni assunti con la Convenzione. Perciò ha indotto il collaudatore a redigere un certificato di collaudo provvisorio positivo ed assolutamente funzionale ai propri interessi.

In tale prospettiva gli amministratori della Finman si pongono come istigatori della condotta illecita posta materialmente in essere dal Ceroni a fronte di vantaggi qui rimasti sconosciuti.

Soltanto in questo modo si giustifica la predisposizione del falso certificato ad opera del collaudatore che, altrimenti, rimarrebbe priva di senso logico.

Il fatto che si trattasse di soggetto attento alle esigenze della committenza è, peraltro, dimostrato dalla circostanza che, nonostante le numerose visite effettuate sul posto, egli non abbia mai commentato a verbale la situazione dell'area della piazza e dell'area di cessione esterna e non abbia mai rilevato alcuna irregolarità.

E invece *“il collaudo amministrativo è un collaudo tecnico, quindi comportava necessariamente una verifica sulla qualità delle forniture, doveva essere una garanzia per il Comune della bontà ovviamente degli interventi realizzati, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione...”* (cfr. deposizione del teste Martinoia, udienza del 6/6/2013)

In quest'ottica ricostruttiva si comprende anche il comportamento dell'ing. Pentimalli – nominato anch'egli collaudatore insieme al Ceroni – che dopo il primo sopralluogo ha pensato bene di prendere le distanze dall'intera vicenda, avendo compreso che sull'area vi erano problematiche ambientali di un certo rilievo che non era “opportuno” portare alla luce.

È corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi 4) e 5) dell'imputazione.

Quanto al primo, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Ceroni, nella sua qualità di pubblico ufficiale – esercente un servizio di pubblica necessità, ha attestato il falso nel certificato di collaudo provvisorio del 20/1/2008.

Tale condotta integra certamente il reato di falso ideologico in contestazione.

Egli ha infatti garantito la bontà degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la qualità dei materiali utilizzati ben sapendo che i riempimenti della piazza e delle aiuole non erano conformi agli standard richiesti e comunque omettendo di eseguire qualsiasi controllo.

Non vi è alcun dubbio che, nel compimento del suo ufficio, il collaudatore rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale e che il certificato di collaudo fosse un atto pubblico.

Vale la pena qui richiamare la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte in casi analoghi:

- "L'ingegnere esercente la libera professione nominato collaudatore dell'opera in virtù della legge della regione Campania n. 9 del 1983 svolge una funzione pubblica preordinata alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che la falsa attestazione, nel certificato di collaudo, della conformità dei lavori di riparazione di un edificio alla normativa antisismica configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 479 cp" (Cass. sez. 5 sent. n. 3340 del 16.3.2000);

- "il certificato di collaudo, con il quale si attesta la conformità di un fabbricato al progetto approvato, costituisce atto pubblico, sia perché effetti ha costitutivi rispetto alla licenza di abitabilità cui l'accertamento è preordinato, sia perché documenta l'attività di accertamento direttamente compiuta dal pubblico ufficiale" (Cass. sez. 5 sent. n. 11364 del 14.4.1989).

Del resto ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica dell'atto pubblico è non solo il profilo soggettivo (ossia la provenienza da soggetto dotato di qualità di pubblico ufficiale), ma anche l'aspetto contenutistico dell'atto, sub specie di esercizio delle funzioni tipiche del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, indipendentemente dalla sua rilevanza interna od esterna. Non assume, invece, rilievo decisivo o caratterizzante la relativa finalizzazione o strumentalità, che può, semmai, illuminare la ragione giustificativa della falsificazione, occorrendo piuttosto che l'atto stesso sia oggettivamente destinato ad assolvere ad una funzione attestativa o probatoria ovvero si inserisca in uno schema procedimentale, anche come momento propedeutico, ma comunque necessario, indipendentemente, poi, dalla conformità o meno di quel procedimento rispetto allo schema tipico previsto dalla legge.

Resta ora da verificare se il reato sia ascrivibile anche agli odierni imputati.

La risposta deve essere senz'altro affermativa con riguardo alle posizioni di Pecchia Mario e Pecchia Adriano.

Come già anticipato deve ritenersi, infatti, che gli stessi abbiano istigato il collaudatore ad attestare il falso, così concorrendo nel delitto dal medesimo materialmente commesso.

Valgono qui le considerazioni già svolte in relazione ai capi 1) e 2) dell'imputazione circa la veste di amministratori dai medesimi rivestita nella società Finman S.p.A., soggetto attuatore del programma integrato di intervento nell'area di via Guido Rossa.

Infatti, i due imputati - padre e figlio - rivestivano, rispettivamente, la carica di presidente e di consigliere del Consiglio di amministrazione ed assumevano congiuntamente ogni decisione relativa alla vita della società.

Analogo discorso vale per Pecchia Giuseppe, che non risulta imputato nel presente processo, per il quale debbono essere quindi trasmessi gli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla sua responsabilità.

Diversa è invece la posizione di Pintus Renato.

Invero:

-da un lato, è probabile che egli - quale fiduciario della Finman S.p.A. e referente della medesima sul cantiere - abbia condiviso le scelte della società e si sia adoperato personalmente per chiedere al collaudatore la predisposizione di un falso certificato di collaudo;

-dall'altro, è anche possibile che se ne siano occupati personalmente i Pecchia e che egli, non essendo il diretto beneficiario di tale azione illecita, abbia semplicemente preso atto di ciò che stava accadendo, nella consapevolezza dell'illiceità della manovra.

Riguardo a tale imputato deve ritenersi pertanto che manchi o sia comunque insufficiente la prova della sua concreta partecipazione al delitto in questione.

Sulla base della descritta ricostruzione dei fatti e delle valutazioni sopra espresse, deve essere altresì dichiarata la responsabilità di Pecchia Mario e Pecchia Adriano in ordine reato di tentata truffa commessa ai danni del Comune di Buccinasco.

Sussistono tutti gli elementi costitutivi del reato in esame.

Difatti, con la predisposizione ed il deposito del falso certificato provvisorio di collaudo, gli imputati hanno posto in essere artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'amministrazione circa la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione e l'impiego di materiali idonei e conformi alle normative di settore; e ciò al fine di procurare alla Finman S.p.A. diversi vantaggi di carattere patrimoniale derivanti dallo svincolo parziale delle garanzie fideiussorie, dall'ottenimento dell'agibilità degli appartamenti e dell'avvio di una agile e veloce procedura di collaudo definitivo con svincolo delle residue somme prestate in garanzia e senza necessità di bonificare l'area.

Ricorre nella specie l'ipotesi tentata, così come contestata dal pubblico ministero, in quanto la complessiva operazione ideata dai vertici della società non è stata portata a compimento a causa degli esiti dell'indagine ambientale condotta da Ghezzi Efrem e dei successivi eventi culminati nella sottoposizione a sequestro dell'area.

L'azione criminosa si è infatti arrestata alla fase degli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione del reato per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato.

Si potrebbe addirittura ipotizzare la fattispecie consumata in relazione alla frazione di condotta truffaldina volta ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria n. 4.354.339, del valore di 1.267.683,51 - stipulata da Finman S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione - trattandosi di risultato che la società ha effettivamente conseguito attraverso la determina n. 127 del 26/2/2010 (cfr. all. 82 della produzione della difesa Pintus e doc. prodotto dalla parte civile comune di Buccinasco all'udienza del'11.4.2013).

Tuttavia, in considerazione del tempo trascorso tra il deposito del falso certificato di collaudo provvisorio e la data della delibera di svincolo, nonché dell'intervenuta emissione dell'ordinanza sindacale n. 23 del 30.9.2009 (e successiva rettifica) avente ad oggetto la bonifica e il ripristino dell'area del PII, deve ritenersi che fosse ormai venuto meno il nesso di causalità tra l'artificio e la disposizione patrimoniale dell'ente.

Infatti il Comune aveva ormai preso coscienza, anche se in modo non ancora approfondito, del fatto che presso il sito di via Guido Rossa vi erano delle problematiche ambientali legate all'esecuzione del programma di intervento.

Tutte le decisioni assunte successivamente alla suddetta ordinanza - che costituisce una cesura nella catena causale degli eventi - sono quindi il frutto di scelte consapevoli dell'amministrazione adottate a prescindere dalle false attestazioni contenute nel certificato di collaudo provvisorio.

Il richiamo al certificato in questione, contenuto nel corpo della determina di svincolo, non rispecchia quindi il reale iter motivazionale del provvedimento - rimasto ignoto ed incomprensibile - ma costituisce una sorta di motivazione "di stile".

In sostanza la Finman ha conseguito una parte del profitto della truffa che aveva architettato, indipendentemente dal deposito falso collaudo e in conseguenza di un consapevole atto di disposizione del Comune.

Rimangono certamente oscure e del tutto censurabili le ragioni che hanno spinto l'amministrazione a "liberare" la quasi totalità delle garanzie fideiussorie prestate dalla Finman nonostante fossero emersi un inesatto adempimento della Convenzione e la necessità di eseguire interventi di ripristino la cui entità non ancora ben individuata.

Non risultano tuttavia approfondimenti investigativi tesi a far emergere ipotesi ben più gravi di reato idonee a giustificare l'incongruo comportamento tenuto dal Comune di Buccinasco.

Il fatto che l'amministrazione non sia poi stata concretamente indotta in errore non toglie che al momento della presentazione del certificato falso sia stato posto in essere un tentativo di truffa compiuto, visto che gli atti posti in essere fino a quel momento erano secondo una valutazione ex ante idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del reato.

La difesa ha sostenuto la non configurabilità nella specie del delitto di truffa - neppure tentata - per difetto degli artifici o raggiri e dell'induzione in errore del Comune.

Ciò in quanto, secondo la prospettazione difensiva, già da prima del deposito del certificato di collaudo provvisorio:

-l'amministrazione comunale aveva già dei seri sospetti circa i materiali utilizzati per il riempimento della piazza;

-aveva incaricato il dott. Efrem Ghezzi di effettuare un'indagine ambientale preliminare;

-a fine dicembre 2008, e quindi in epoca antecedente al deposito dell'elaborato da parte del Ceroni, l'arch. Stano aveva ricevuto via fax un anticipo degli esiti degli accertamenti condotti dal tecnico incaricato.

Per questi motivi, a dire della difesa, il Comune non poteva essere ingannato dal presunto artificio costituito dal certificato di collaudo provvisorio essendo già conoscenza della situazione dei luoghi.

In realtà deve ritenersi che, al momento del deposito dell'atto falso, l'amministrazione comunale in quanto tale non avesse ancora preso cognizione né della sussistenza di una effettiva problematica ambientale sull'area in esame, né della sua concreta consistenza.

È irrilevante il fatto che, in concomitanza delle festività natalizie, il dott. Ghezzi abbia anticipato via fax alla responsabile del procedimento la relazione dal medesimo depositata formalmente in data 28.1.2009.

L'ente territoriale, Comune di Buccinasco, ne ha preso atto soltanto in seguito e certamente ben dopo la presentazione del certificato di collaudo.

Prova ne è anche il fatto che, abbia atteso fino al settembre 2009 per emettere un'ordinanza di bonifica e ripristino dei luoghi

Peraltro, soltanto recentemente, ossia a seguito dell'esecuzione di un piano di caratterizzazione a cura dell'Arpa, è emersa l'entità reale della situazione di "inquinamento" dell'intera area (cfr. documentazione prodotta dal pubblico ministero nel corso del dibattimento).

Anche in questo caso valgono le osservazioni sopra svolte con riferimento alle posizioni di Pecchia Mario e Pecchia Adriano in quanto amministratori di fatto e/o di diritto della società Finman S.p.A., ossia del soggetto attuatore del programma integrato di intervento nell'area di via Guido Rossa.

Con riferimento alla posizione di Pinto se Renato vanno richiamati gli argomenti svolti in relazione al reato di falso: lo stesso deve essere pertanto assolto essendo mancanti, comunque insufficiente la prova che lo stesso abbia commesso il fatto.

Per le stesse ragioni indicate nella trattazione dei capi di imputazione precedenti debbono infine essere trasmessi gli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di Pecchia Giuseppe, che non risulta imputato nel presente processo.

La responsabilità amministrativa di Finman S.p.A.

Con il capo 6) dell'imputazione viene mossa nei confronti di Finman S.p.A. la contestazione di cui all'art. 25 D.L.vo 231/2001 in relazione al reato di tentata truffa di cui al capo 5), commesso, per quanto si è qui ritenuto, da Pecchia Mario e Pecchia Adriano, in qualità di legale rappresentante e socio amministratore all'interno della citata società.

Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della contestazione in esame, vale la pena svolgere alcune considerazioni sull'inquadramento sistematico di tale forma di responsabilità e sulla sua compatibilità con il sistema costituzionale della responsabilità penale e con il principio *societs delinquere non potest*.

La previsione normativa di sanzioni conseguenti a condotte riconducibili ad organi sociali deriva direttamente dalla sentita necessità di sollecitare condotte virtuose e prassi preventive collegando direttamente la ricaduta sanzionatoria sulla persona giuridica anziché sulle singole persone fisiche che la rappresentano. Con il doppio risultato di attribuire il peso economico della "buona prassi" al soggetto giuridico che meglio lo può sostenere e di evitare le conseguenze dell'avvicendamento nelle cariche sociali.

Perciò si è parlato di colpa per la politica di impresa, o di colpa di organizzazione individuando la fonte della responsabilità della persona giuridica nel mancato rispetto di regole specialpreventive di organizzazione, appositamente predisposte per evitare la commissione di reati da parte di soggetti esponenziali dell'ente.

Un solido argomento a sostegno della compatibilità del sistema di responsabilità dell'Ente con i principi costituzionali è stato offerto dalla Suprema Corte che ha espressamente escluso la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.lvo. 231/2001 con riferimento all'art. 27 Cost. con la seguente motivazione: *"è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 5 d.l.gs 8 giugno 2001 n. 231, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda"* (Cass. sez. VI del 18.02.2010 n. 27735).

Come già accennato, la violazione del precetto va ricondotta alla carenza organizzativa in presenza della quale si creano condizioni tali da consentire la realizzazione del reato, o meglio da non prevenirla con evidente richiamo allo schema e ai meccanismi della responsabilità colposa, sia in termini di ricostruzione della materialità del fatto sia con riferimento ai profili di esigibilità della condotta.

In tal senso deve essere letto il complesso sistema dei modelli organizzativi che fondandosi sui protocolli, sul potere di controllo conferito ad organi esterni, sulle verifiche periodiche della tenuta del sistema e simili offre un quadro di lettura che richiama il modello di diligenza tipico della responsabilità qualcosa.

La forma di responsabilità dell'ente prevista dal D.Lvo 231/01 ha peraltro una natura del tutto peculiare.

Per quanto, infatti, il menzionato decreto preveda dei criteri di imputazione delineati sulla falsariga della responsabilità penale personale, nonché contempra principi di successione di legge mutuati dal sistema penale, deve essere attribuita una valenza sostanziale al dato letterale "responsabilità amministrativa dell'ente" che intitola il capo I, peraltro confermata dal tenore complessivo della normativa di riferimento.

Si tratta, ad ogni modo, di un tipo di responsabilità che poggia sul presupposto, logico e giuridico, della sussistenza di un fatto di reato commesso dal soggetto legato funzionalmente alla società.

Quasi a dire che il legislatore ha inteso disinteressarsi della carenza organizzativa in sé, conferendo rilievo soltanto agli effetti che tale carenza abbia prodotto nell'ambito della rilevanza penale delle condotte individuali.

Si può quindi affermare che con il D.L.vo 231/2001 è stato delineato un sistema di responsabilità amministrativa per fatto proprio e "*una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale*" (Cass. sent. n. 36083 del 09.07.2009).

La costruzione normativa offerta da tale sistema consente di affermare che si tratta di una forma di responsabilità che non soltanto presuppone la realizzazione di un reato, ma anche che esso sia realizzato ad opera di soggetti strutturalmente e funzionalmente legati alla persona giuridica.

Particolare pregnanza deve dunque essere attribuita alla nozione di "dipendenza" formulata sin dall'art. 1 del D.L.vo in esame, al fine di legare concettualmente e teleologicamente la responsabilità degli enti al presupposto dell'affermazione di responsabilità penale di una o più persone fisiche.

In tale chiave, dunque, va letta, la nozione di illecito amministrativo dipendente da reato.

Il concetto di "dipendenza" è poi ulteriormente definito dal disposto del successivo art. 5 D.L.vo 231/01 che delinea i criteri di delimitazione della responsabilità amministrativa dell'ente sotto due profili, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo.

Dal primo punto di vista, il criterio di collegamento tra reato ed ente è dato dalla funzione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'ente stesso. Assume rilievo, ai presenti fini, la posizione di coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della persona giuridica o di una unità dotata di autonomia, nonché di coloro che gestiscono l'ente stesso anche in via di fatto; o ancora, la posizione di soggetti legati all'ente da un rapporto di subordinazione (art. 5 lett. a) e b) D.L.vo 231/01).

Dal punto di vista oggettivo, il criterio di collegamento con il reato presupposto è costituito dalla connotazione finalistica della condotta (connotazione che qualifica il fatto materiale e che per questo si ritiene attenga alla sfera oggettiva), poiché l'imputazione di responsabilità dell'ente può essere mossa solo laddove:

- il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 co. 1 D.L.vo 231/01);

- l'autore del reato non abbia operato "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5 co. 2 D.L.vo 231/01).

Il concetto di esclusività dell'interesse, va peraltro tenuto distinto dal più blando concetto di "prevalente interesse" dell'agente, di cui al successivo art. 12 del medesimo decreto, in quanto in tale caso l'ente sarà comunque responsabile, ma potrà beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria qualora il reato gli abbia procurato un vantaggio nullo o minimo.

Sull'enunciazione "in positivo" del criterio di attribuzione di responsabilità all'ente vale la pena di richiamare una massima il cui contenuto si condivide pienamente:

"In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte", per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale" (Cass. Sez. 2, sent. n. 3615 del 20.12.2005, D'Azzo).

Ciò posto, con riguardo al caso di specie deve ritenersi che sussistano entrambi i criteri di collegamento sopra delineati.

Si è infatti visto che, all'epoca dei fatti, Pecchia Mario e Pecchia Adriano erano il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società Finman S.p.A. (il primo) e uno dei soci amministratori(il secondo).

Entrambi rappresentavano ed agivano, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, in funzione della carica e dell'attività svolta dalla società.

Sotto il profilo finalistico, deve aggiungersi, che la condotta truffaldina tenuta dagli imputati era evidentemente tesa ad ottenere lo svincolo nella quasi totalità delle polizze fideiussorie, l'agibilità degli edifici costruiti nella zona a nord del PII e un più agevole ottenimento del collaudo definitivo delle opere.

La mancata realizzazione di tale programma strategico avrebbe comportato il rinvio della conclusione del programma integrato di intervento, lo slittamento dello svincolo delle polizze fideiussorie e la necessità di eseguire un dispendioso intervento di ripristino a di bonifica dell'area: in sintesi, un grave danno economico per la Finman S.p.A., tale da condurla ad una situazione di dissesto finanziario (come poi si è concretamente verificato).

In relazione a ciò, si ritiene che nel caso di specie siano configurabili entrambi i profili di "interesse o vantaggio" per l'ente, delineati dalla norma.

Difatti, era interesse della società concludere nel più breve tempo possibile i lavori relativi al programma integrato di intervento presentando un certificato di collaudo falso al fine di ottenere in via anticipata il vantaggio dello svincolo delle fideiussioni e l'agibilità degli edifici, nonché il risparmio derivante dalla mancata bonifica delle aree di cessione prima della loro consegna al Comune di Buccinasco.

Deve quindi essere esclusa la configurabilità della menzionata causa di esclusione della responsabilità dell'ente prevista dal secondo comma dello stesso articolo 5 D.L.vo 231/01.

Né risulta integrata alcuna delle cause di esclusione della responsabilità dell'ente di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

La società non risulta, infatti, essersi dotata di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati contro la Pubblica Amministrazione in epoca antecedente ai fatti per cui è processo.

Deve dunque essere dichiarata la responsabilità amministrativa della Finman S.p.A. per il fatto qui ascritte.

Trattamento sanzionatorio

Imputati persone fisiche.

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche a Pecchia Mario, Pecchia Adriano e Cereda Loris in considerazione della loro completa incensuratezza e del corretto inserimento sociale.

Non appare invece meritevole della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cp Pintus Renato, attesi i plurimi precedenti penali dal medesimo riportati per delitti connotati da una elevata gravità.

Non vi è dubbio che i reati ascritti ai sopra indicati imputati siano avvinti dal medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2, c.p., trattandosi di condotte strettamente connesse l'una all'altra da un punto di vista dell'elemento soggettivo e facenti parte di una stessa ideazione.

Reato più grave deve essere considerato quello di cui al capo 4) dell'imputazione in relazione alle posizioni di Pecchia Mario e Pecchia Adriano e quello di cui al capo 1) dell'imputazione per la posizione di Pintus Renato in ragione del più elevato limite edittale di pena.

Le attenuanti generiche concesse a Pecchia Mario e Pecchia Adriano vanno computate in misura di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp.

In ragione della diversità delle contestazioni e delle differenti conclusioni in tema di responsabilità le posizioni degli imputati devono essere trattate in modo distinto.

Alla luce dei criteri di cui all'art. 133 e ss c.p. e, in particolare, in considerazione della entità dei fatti e della personalità dei singoli imputati, si stima dunque equo irrogare le seguenti pene.



- A Pecchia Mario e Pecchia Adriano la pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno, così computata: pena base, per il reato di cui al capo 4) dell'imputazione, anni uno di reclusione aumentata alla pena finale per la continuazione con i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 5) dell'imputazione (mesi due di reclusione per ciascuna delle fattispecie in continuazione).

- A Pintus Renato la pena di mesi otto di arresto euro 8.000,00 di ammenda, così computata: mesi sette di arresto euro 7.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo 1) dell'imputazione, aumentata alla pena finale per la continuazione con la contravvenzione di cui al capo 3) dell'imputazione.

- A Cereda Loris la pena di mesi quattro di arresto euro 2.000,00 di ammenda, così computata: pena base mesi sei di arresto euro 3.000,00 di ammenda ridotta alla pena finale è art. 62 bis cp.

Ricorrono i presupposti normativi per la concessione a Pecchia Mario, Pecchia Adriano e Cereda Loris della sospensione condizionale della pena in ragione delle medesime argomentazioni svolte a proposito della concessione delle circostanze attenuanti generiche che consentono di formulare una prognosi favorevole sulla futura astensione dalla commissione di reati.

Allo stesso modo può essere loro concessa la non menzione della condanna sul certificato penale delitto ad uso dei privati

diverso il discorso per la posizione di Pintus Renato in quanto i precedenti penali riportati e le pene sospese già godute impediscono la concessione dei benefici di legge.

Va dichiarata la falsità del certificato di collaudo di cui al capo 4) dell'imputazione.

Imputato persona giuridica Finman S.p.A.

Va innanzitutto ricordato che, con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 5/12/2013, depositata il 13.12.2013, è stato dichiarato il fallimento della società Finman S.p.A. (cfr. documentazione depositata in cancelleria in data 7 gennaio 2014 da parte del curatore ed esaminata nel contraddittorio delle parti all'udienza del 9.1.2014).

A questo proposito, come già osservato nel corso del processo, ritiene questo giudice che con riferimento alla posizione della società Finman come imputata ai sensi della legge 231/2001, la dichiarazione di fallimento non determini l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato. Invero, la normativa specifica non prevede siffatta causa di estinzione, e la mancata inclusione del fallimento tra le vicende modificative dell'ente trova giustificazione nella circostanza che lo stesso non comporta alcuna modifica soggettiva dell'ente e non è, pertanto, assimilabile alle fattispecie espressamente disciplinate di trasformazione, fusione e scissione - in presenza delle quali, peraltro, resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente, ai sensi degli artt. 28 e ss. D.lgs. 231/2001 - (cfr. Cass. Sez. V sent n. 44335 del 16/11/2012). La Finman S.p.A. deve pertanto rispondere dell'illecito amministrativo dipendente dal reato per la quale è di imputata, sebbene sia

stata nelle more dichiarata fallita (cfr. ordinanza adottata da questo giudice in data 9.1.2014).

Diverso è il discorso per la posizione della Finman S.p.A. in qualità di responsabile civile in quanto, alla luce degli artt. 43 e 52 L.F., dopo la sentenza di fallimento tutti i crediti devono essere previamente accertati dal giudice delegato e possono trovare soddisfazione soltanto nell'ambito della procedura concorsuale. Per questo motivo questo giudice ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione civile esercitata nei confronti della società Finman in qualità di responsabile civile (cfr. stessa ordinanza del 9.1.2014 sopra richiamata).

Può ora procedersi alla determinazione della sanzione da irrogare alla persona giuridica.

Si ritiene, innanzitutto, non ricorra alcuno dei casi di riduzione della pena di cui all'art. 12 co. 1 D.L.vo 231/2001, peraltro neppure invocati dalla difesa.

Invero, come già osservato nel corpo della motivazione, non è integrato il primo comma lett. a) in quanto Pecchia Mario e Pecchia Adriano - autori del reato, nonché rappresentanti legali e di fatto di Finman S.p.A. - non hanno commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi con vantaggio nullo o minimo per la società, bensì nell'interesse unico di quest'ultima.

Non è integrato il primo comma lett. b) in quanto il danno patrimoniale potenzialmente cagionato al Comune di Buccinasco non è modesto in considerazione di tutto quanto sopra esposto nella parte motiva.

Neppure sussiste la condizione prevista dall'art. 12 co. 2 lettera a) D.L.vo 231/01, consistente nell'aver, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento provveduto al risarcimento integrale del danno con eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o con un serio impegno ad eliminarle.

Invero, la società non risulta aver risarcito alcun danno a favore del Comune di Buccinasco che si è pertanto costituita in giudizio quale parte civile nel presente processo.

Neppure risulta integrata la causa di riduzione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 co. 2 lett. b) non avendo la società adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Peraltro la società è nelle more fallita.

Passando alla valutazione del quadro sanzionatorio, viene innanzitutto in considerazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 10 D.L.vo 231/01.

I criteri di commisurazione sono fissati dal successivo art. 11 medesimo decreto.

Al fine di garantire non soltanto l'efficacia della sanzione ma anche la sua effettività, occorre ricordare che la Finman era una S.p.A. - seppure di proprietà di un'unica famiglia - dotata di un considerevole volume di affari (cfr. entità della Convenzione stipulata con il comune di Buccinasco e sentenza dichiarativa di fallimento acquisita agli atti).

Tenendo dunque presente la capacità economica della società in attività, si ritiene di dover individuare il valore delle quote di cui all'art. 10 co. 3 D.L.vo 231/2001 in misura di € 300,00 ciascuna.

Quanto al numero delle quote - considerata da un lato la gravità del fatto e l'elevato grado di responsabilità dell'ente, si ritiene equo individuarlo nella misura di 100 (P.B. 150 quote, ridotte ex art. 26 D.Lvo 231/01 per il tentativo al numero finale di 100 quote).

Pertanto, Finman S.p.A. deve essere condannata al pagamento della sanzione pecuniaria di € 30.000,00 così determinata: 100 quote da € 300,00 ciascuna, pari ad € 30.000,00.

Il P.M. non ha chiesto l'applicazione di sanzioni interdittive nei confronti della Finman essendo la società nel frattempo fallita.

Deve, infine, disporsi la condanna di tutti gli imputati, compresa la società Finman, al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 256 co. 3 D.Lvo 152/2006 va disposta la confisca dell'area in sequestro.

Ai sensi dell'art. 537 cpp va dichiarata la falsità del certificato di collaudo di cui al capo 4) dell'imputazione.

La pronuncia di sentenza di condanna nei confronti degli imputati dei quali si è accertata la responsabilità con riguardo ai capi di imputazione rispettivamente ascritti comporta la necessità di esaminare le domande formulate dalle parti civili Comune di Buccinasco e Legambiente Lombardia Onlus.

La prima, in sede di conclusioni, ha chiesto pronunciarsi condanna solidale nei confronti degli imputati:

-in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2) e 3) dell'imputazione, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla medesima una provvisionale pari ad euro 6.521.614,92, ovvero pari alla maggiore o minore somma nei limiti del danno per cui si ritenga raggiunta la prova in relazione ai danni patrimoniali (computo da effettuarsi sulla base della documentazione prodotta dal difensore in data 15/5/2014, che documenta le spese sostenute dal comune fino ad oggi e il costo complessivo della bonifica, così come preventivato); ad euro 1.500.000,00 in relazione ai danni non patrimoniali (calcolo eseguito, per difetto, in un terzo del danno patrimoniale minimo subito dalla parte civile, tenuto conto della mancata cessione, del mancato godimento della porzione di terreno area a verde che doveva essere ceduta al Comune secondo quanto previsto dalla convenzione, nonché della lesione all'immagine dell'ente locale – quale

organo di controllo del territorio – seguita al clamore suscitato dalla vicenda nella popolazione residente);

-in relazione ai capi 5) e 6) dell'imputazione al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte civile, con assegnazione alla medesima di una provvisionale pari ad euro 10.000;

-al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile per il presente giudizio.

La seconda ha chiesto pronunciarsi condanna nei confronti degli imputati:

-al risarcimento di tutti danni subiti dalla parte civile, quale ente che promuove la protezione dell'ambiente su tutto il territorio lombardo, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad euro 50.000 o ad altro importo ritenuto equo;

-al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

Si osserva che dalla commissione dei reati per i quali gli imputati sono stati ritenuti responsabili sono effettivamente derivati danni patrimoniali e non patrimoniali al Comune di Buccinasco.

I primi sono direttamente riconducibili alle condotte contestate ai capi 1) e 2) dell'imputazione che hanno prodotto la necessità di bonificare l'area oggetto di discarica.

Ad oggi la parte civile ha documentato un esborso di denaro pari ad euro 131.614,92 e sono previste ulteriori spese per circa euro 4.880.000,00 aventi ad oggetto il completamento delle opere di ripristino del terreno (cfr. nota di produzione della parte civile depositata in data 15.5.2014).

Inoltre, la realizzazione/gestione di una discarica ed il connesso delitto di tentata truffa, a causa della gravità dei fatti e del clamore originato nei cittadini, hanno certamente provocato una lesione dell'immagine, della credibilità e del prestigio dell'Ente locale.

Appare tuttavia impossibile procedere in questa sede ad una liquidazione definitiva del danno arrecato al Comune essendo opportuno effettuare una rivalutazione complessiva delle conseguenze lesive dei reati, all'esito degli eventuali ulteriori interventi posti in essere dalla parte civile ed in considerazione dell'avvenuta confisca dell'area e del mancato conseguimento della titolarità della stessa in capo all'ente locale.

Nell'ambito di tale rivalutazione potranno essere prese in considerazione tutte le spese sostenute successivamente alla sentenza di condanna.

Pertanto, ai sensi dell'art. 539 co. 1 cpp, gli imputati devono essere condannati in via generica al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati al Comune di Buccinasco con rimessione delle parti dinanzi al giudice civile.

Ai sensi dell'art. 539 co. 2 cpp, attesa la specifica richiesta formulata dalla parte civile, gli imputati devono essere condannati al pagamento di una provvisionale - per legge provvisoriamente esecutiva - che si quantifica equitativamente in euro 135.000,00 in ragione delle spese già affrontate per la bonifica dell'area così come compiutamente documentate (cfr. nota di produzione della parte civile

depositata in data 15.5.2014) e del danno all'immagine valutato al minimo, atteso il comportamento incongruo tenuto dal Comune nella gestione dell'intera vicenda che ha condotto, addirittura, allo svincolo della quasi totalità delle garanzie fideiussorie prestate dalla Finman.

Dalla commissione dei medesimi reati cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione sono derivati danni non patrimoniali anche a Legambiente Lombardia ONLUS.

Si tratta di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale molto radicata sul territorio regionale e dislocata in circoli territoriali.

Tale ente realizza progetti e servizi improntati alla sussidiarietà che contribuiscono a portare avanti attività di comunicazione, sensibilizzazione, ricerca, approfondimento, promozione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente in tutte le sue componenti, nonché dello sviluppo sostenibile sotto il profilo ecologico e della tutela e valorizzazione della natura.

Come enunciato dalla Suprema Corte, il danno risarcibile alle associazioni ambientaliste inerisce soprattutto al diritto della personalità dell'associazione in relazione allo scopo perseguito e ha tipica natura non patrimoniale derivante dal pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'ente nel territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo (Cass. sent n. 34761/2011).

Nel caso di specie Legambiente Lombardia ONLUS, ha subito un danno non patrimoniale in termini di lesione delle finalità statutarie, attraverso il pregiudizio arrecato al perseguimento dei suoi fini e al raggiungimento dell'interesse collettivo che costituisce il suo scopo sociale, e in termini di lesione all'immagine.

In relazione a tale voce di danno si stima equo liquidare alla suddetta parte civile la somma complessiva di euro 10.000,00.

Tale valutazione, effettuata in via equitativa, è commisurata alla natura non patrimoniale del danno e alla concreta entità del fatto al quale è ricollegato.

La somma così determinata dovrà esserle corrisposta in via solidale dagli imputati dei quali è stata ritenuta la responsabilità penale.

Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parti civili costituite, che si quantificano in complessivi euro 3.990,00, per la parte civile Comune di Buccinasco ed in complessivi euro 2.500,00 per Legambiente Lombardia ONLUS, considerato il tariffario penale vigente, l'attività in concreto prestata e la nota spese prodotta, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp

Dichiara



PECCHIA Mario e PECCHIA Adriano colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 1) - limitatamente ai rifiuti non pericolosi - 2), 3) 4) e 5) dell'imputazione, uniti nel vincolo della continuazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li

condanna

alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ciascuno;

dichiara

PINTUS Renato colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1) - limitatamente ai rifiuti non pericolosi - e 3) dell'imputazione legati nel vincolo della continuazione e lo

condanna

alla pena di mesi otto di arresto euro 5.000,00 di ammenda;

dichiara

CEREDA Loris colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto euro 2.000,00 di ammenda;

Ordina

la sospensione condizionale della pena nei confronti di PECCHIA Mario, PECCHIA Adriano e CEREDA Loris;

visti gli artt. 5 ss D.Lvo 8 giugno 2001 n. 231

dichiara

FINMAN S.p.A. responsabile dell'illecito amministrativo a lei ascritto e la

condanna

al pagamento della sanzione pecuniaria di quote 100, per complessivi euro 30.000,00;

condanna

tutti i menzionati imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 256 co. 3 d.Lvo 152/06

Dispone

la confisca dell'area in sequestro.

Visto l'art. 537 cpp

dichiara

la falsità del certificato di collaudo di cui al capo 4) dell'imputazione.

Condanna

PECCHIA Mario, PECCHIA Adriano, PINTUS Renato e CEREDA Loris al risarcimento dei danni, in solido tra loro, cagionati alle costituite parti civili liquidandoli equitativamente in euro 10.000,00

in favore di Legambiente e rimettendo le parti dinnanzi al giudice civile con riguardo al comune di Buccinasco.

Condanna

i suddetti imputati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 135.000,00 in favore del comune di Buccinasco e al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili Comune di Buccinasco e Legambiente che si liquidano rispettivamente in euro 3.990,00 ed euro 2.400,00 per spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 530 co. 1 e 2 cpp

assolve

-PECCHIA Mario, PECCHIA Adriano e PINTUS Renato dal reato di cui al capo 1) dell'imputazione limitatamente ai rifiuti pericolosi perché il fatto non sussiste;

-PINTUS Renato dai reati a lui ascritti ai capi 2), 4) e 5) dell'imputazione per non avere commesso il fatto.

Visti gli artt. 529, 649 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di Luraghi Barbara in ordine al reato a lei ascritto essendo la stessa già stata processata per il medesimo fatto con sentenza n. 533/14 emessa dal Tribunale di Milano in data 17.1.14.


Ordina

la trasmissione degli atti alla Procura in sede per le valutazioni di competenza in ordine alla posizione di Pecchia Giuseppe.

Stabilisce

in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano, 20.10.2014



IL CANCELLIERE:
dr. Cristian MIGALE

Migale Cristian

INDICE

Origine delle indagini	pag. 1
Sviluppo delle indagini	pag. 7
Capo 1) dell'imputazione: realizzazione e gestione di una discarica	pag. 9
Capo 2) dell'imputazione: inosservanza dell'ordinanza sindacale n. 23/09	pag. 26
Capo 3) dell'imputazione: smaltimento illecito di 824 m³ di rifiuti non pericolosi	pag. 29
Capi 4) e 5) dell'imputazione: falso e tentata truffa	pag. 33
La responsabilità amministrativa di Finman S.p.A.	pag. 44
Trattamento sanzionatorio	pag. 48
dispositivo	pag. 53